



Comune di Castelfiorentino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 83 del 30/12/2025

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ATO TOSCANA CENTRO N. 20 DEL 31/10/2025.

L'anno 2025 addì trenta del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Sala Consiliare si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio comunale, convocato nei modi e con le formalità stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 15 Consiglieri:

BRUCHI SIMONE	Presente	ANGIOLINI ILARIA	Presente
GIANNI' FRANCESCA	Presente	SIRECI GIULIA	Presente
CORSI FABRIZIO	Presente	ROSI SIMONE	Presente
FIORAVANTI	Presente	GIGLIOLI SUSI	Presente
FEDERICO		IORE ANGELO	Presente
MORREALE	Presente	URSO SERENA	Assente
ELEONORA		FABBROCINI FABIO	Presente
COMANDUCCI	Presente	MACCHI FABRIZIO	Presente
SILVANO		BURGASSI STEFANO	Presente
CALLAIOLI SILVIA	Assente	ROMEI GABRIELE	Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori: Tinti Fabio, Nunziata Federico, Parisi Federica, Longaresi Marta, Spina Franco.

Assiste la SEGRETARIA COMUNALE, Dott.ssa CAPACCIOLI ALESSANDRA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Sig. BRUCHI SIMONE, riconosciuta legale l'adunanza nomina quali scrutatori Corsi Fabrizio, Fioravanti Federico, Macchi Fabrizio e invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ATO TOSCANA CENTRO N. 20 DEL 31/10/2025

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";*

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati."*;
- l'art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la Legge n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 «Milleproroghe») che ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 198 del D.lvo 152/2006 prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- la deliberazione ARERA 443/2019/R, *"Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;
- il D.Lgs. n. 116/2020, *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R, *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la deliberazione ARERA 15/2022/R, *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (TQRIF);
- l'applicazione della Tariffa corrispettiva consente di dare piena attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", commisurando il prelievo ai rifiuti prodotti dalle singole utenze;
- le esperienze di altre realtà che hanno già adottato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, dimostrano che tale intervento migliora la percentuale di raccolta differenziata e contribuisce alla riduzione della produzione dei rifiuti;
- il sistema di raccolta attualmente esistente sul territorio consente la rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti nel rispetto delle previsioni del DM 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Al fine della attivazione delle funzioni di rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti di cui sopra, risulta necessario approvare un adeguato regolamento del servizio ai sensi del sopra citato art. 198 del DLgs 152/2006 e.s.m.i.
- l'articolo 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013 dispone che la Tariffa Corrispettiva deve essere applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un'entrata del Comune;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 disciplinante la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, il quale al primo comma prevede che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge

RICORDATO che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 13/07/2022, con la quale il Comune di Castelfiorentino ha manifestato l'interesse all'introduzione della tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione n. 20 del 21.12.2022 con la quale l'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1

(ATS 1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;

- Che a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;
- Che a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Quarrata e Rignano sull'Arno;
- le modifiche al "*Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva*", come approvate da ATO Toscana Centro con deliberazione n. 7 del 12/07/2023;
- le modifiche al "*Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva*", come approvate da ATO Toscana Centro con deliberazione n. 15 del 07/12/2023;
- le modifiche al "*Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva*", come approvate da ATO Toscana Centro con deliberazione n. 18 del 27/12/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/10/2022, con la quale il Comune di Castelfiorentino ha adottato la tariffa corrispettiva in luogo della TARI a decorrere dal 1° gennaio 2023 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2023 con cui si approvava il nuovo Regolamento modificato con validità dal 01/01/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/2022 con la quale il Comune di Castelfiorentino ha approvato il Regolamento della tariffa corrispettiva a partire dal 01/01/2023;

CONSIDERATO che nell'Assemblea di ATO Toscana Centro del 27/12/2024 sono state segnalate fattispecie che evidenziano la necessità di essere modificare o di integrare alcuni articoli dello Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 20/2025 e ss.mm;

RICORDATO che:

- il Regolamento è stato elaborato sulla base delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 116/2020, che ha determinato modifiche sia alla classificazione dei rifiuti, sia, in termini di riduzione, alla superficie assoggettata al prelievo tariffario per la riconosciuta facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico;
- la potestà regolamentare in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti è attribuita ai Comuni e, pertanto, anche nel caso di ambito tariffario sovracomunale lo stesso Regolamento tariffario deve essere approvato da tutti comuni che lo compongono secondo quanto indicato all'art. 1 commi 668, della L. n. 147/2013;

VISTI:

- la L.R. n. 69/2011 con particolare riferimento agli artt. 31, 32 e 36;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2022;
- il D.M. del 20.04.2017 "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di*

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento *“le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VISTI:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Acquisito, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Contabile;

VISTI rispettivamente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Settore 1, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con la seguente votazione, effettuata nelle forme e modi di legge:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Voti favorevoli n.10
- Voti contrari n. 1 (Cons. Macchi)
- Consiglieri astenuti n. 4 (Lega e FDI)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, le modifiche al *“Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva”*, come approvate da ATO Toscana Centro ed evidenziate nell'**allegato B** parte integrante

della presente deliberazione;

3. di approvare, il “*Regolamento della Tariffa corrispettiva (TARIC) dal 01/01/2026*” del Comune di Castelfiorentino, (**Allegato C**) della presente delibera, quale parte integrante e sostanziale;

4. di allegare il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore 1;

5. di allegare il parere dell’Organo di Revisione Contabile (Allegato D);

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di dare immediata attuazione alle modifiche regolamentari,

Con successiva votazione resa in forma palese:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 1 (Cons. Macchi)
- Consiglieri astenuti n. 4 (Lega e FDI)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Castelfiorentino

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BRUCHI SIMONE

LA SEGRETARIA COMUNALE
CAPACCIOLI ALESSANDRA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BRUCHI SIMONE

LA SEGRETARIA COMUNALE
CAPACCIOLI ALESSANDRA

Deliberazione n. 83 del 30/12/2025



Assemblea dei sindaci

**Deliberazione del 31.10.2025
N. 20/2025**

<p>MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA</p>
--

L'anno Duemila venticinque, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 09:30 circa, presso la sede di ATO Toscana Centro, in video conferenza con Go To Meeting, in seconda convocazione;

Presiede l'adunanza l'assessora del Comune di Firenze, Paola Galgani;

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Katia Masini;

Fungono da scrutatori nominati dal Presidente: la rappresentante del comune di Vaglia (Lombardo) e il rappresentante del Comune di Montecatini (Bini);

Alle ore 10.30 circa, il Presidente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, constatato che sono presenti all'adunanza n. 44 Comuni e che le quote di partecipazione sono pari al 63,25% dichiara aperta la discussione (... *omissis*...)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione.

Comune	Quota partecipazione	Presenti	Assenti	Rappresentante
Abetone Cutigliano	0,13%	X		Delegato Mazzolini
Agliana	0,91%		X	
Bagno a Ripoli	1,23%	X		Delegato Ass. Conti
Barberino di Mugello	0,59%	X		Delegato Rovagnoli
Barberino Tavarnelle	0,74%		X	
Borgo San Lorenzo	2,20%	X		Sindaco
Buggiano	0,36%		X	
Calenzano	1,60%	X		Delegato Banchelli
Campi Bisenzio	2,62%	X		Sindaco
Cantagallo	0,17%		X	
Capraia e Limite	0,32%	X		Sindaco
Carmignano	0,81%	X		Delegato Migaldi
Castelfiorentino	0,85%	X		Delegato Tinti
Cerreto Guidi	0,57%		X	
Certaldo	0,70%	X		Delegato Scardigli
Chiesina Uzzanese	0,26%	X		Delegato Vignali
Dicomano	0,24%		X	
Empoli	2,60%		X	
Fiesole	0,48%	X		Delegato Cammelli
Figline e Incisa Valdarno	1,20%	X		Delegato Betti
Firenze	19,85%	X		Delegato Galgani
Fucecchio	1,06%	X		Delegato Mazzei
Gambassi Terme	0,31%	X		Sindaco
Greve in Chianti	0,70%	X		Sindaco
Impruneta	0,57%	X		Delegato Ass. Bellini
Lamporecchio	0,44%	X		Delegato Meozzi
Larciano	0,52%		X	
Lastra a Signa	0,84%	X		Sindaco
Londa	0,10%		X	
Marliana	0,13%		X	
Massa e Cozzile	0,41%	X		Delegato Bicchi
Monsummano Terme	3%	X		Delegato Marriotti
Montaione	0,22%		X	
Montale	2,89%	X		Delegato Logli
Montecatini-Terre	1,14%	X		Delegato Bini
Montelupo Fiorentino	0,72%	X		Delegato Desii
Montemurlo	1,74%	X		Delegato Vignoli

Montespertoli	4,78%		X	
Pelago	0,40%	X		Delegato Tlni
Pescia	0,99%	X		Delegato Aversa
Pieve a Nievole	0,47%	X		Delegato Maraia
Pistoia	4,90%	X		Delegato Sgueglia
Poggio a Caiano	0,52%	X		Delegato Baroncelli
Pontassieve	1,00%	X		Delegato Pratesi
Ponte Buggianese	0,40%	X		Sindaco
Prato	15,00%		X	
Quarrata	1,24%	X		Delegato Mearelli
Reggello	0,89%		X	
Rignano sull'Arno	0,41%	X		Delegato Martini
Rufina	0,32%	X		Delegato Balducci
Sambuca Pistoiese	0,83%		X	
San Casciano in Val di Pesa	0,06%		X	
San Godenzo	0,07%		X	
San Marcello Piteglio	0,38%		X	
Scandicci	0,62%	X		Delegato Saltarello
Scarperia e San Piero	2,28%	X		Delegato Recati
Serravalle Pistoiese	0,51%	X		Delegato Gargini
Sesto Fiorentino	7,48%		X	
Signa	0,90%	X		Delegato La Placa
Uzzano	0,20%		X	
Vaglia	0,20%	X		Delegato Lombardo
Vaiano	0,51%		X	
Vernio	0,25%	X		Delegato Masolini
Vicchio	0,36%	X		Delegato Salsetta
Vinci	0,82%	X		Delegato Chini
<i>Totale</i>	<i>100,00%</i>	<i>44</i>	<i>21</i>	

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Visti:

- l'art. 31 c. 1, L.R. n. 69/2011 secondo cui *"per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti"*;
- l'art. 32, c. 2, L.R. n. 69/2011 che stabilisce che *"[...] a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'art. 31 [...]"*;
- l'art. 36, L.R. n. 69/2011 in virtù del quale *"l'assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare, provvede [...] alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio"*;
- lo Statuto di ATO Toscana Centro approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 26.07.2012 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 158/1999 recante *"Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.M. del 20.04.2017 *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*;
- l'art. 3-bis, comma 1-bis, D.L. n. 138/2011.
- i commi 639, 651, 652, 654, 654, 667, 668, 682, 684 bis, L. n. 147/2013;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Richiamati:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 30.09.2022 avente ad oggetto *"Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva"* con la quale è stato, tra le altre cose, deliberato *"di approvare lo schema di Regolamento tariffario (Allegato A) che i Comuni che hanno manifestato interesse al passaggio a tariffa corrispettiva adotteranno e sottoporranno come proprio Regolamento tariffario all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali, dando mandato al Direttore di inserire le eventuali modifiche o integrazioni che potranno emergere prima dell'approvazione da parte dei Consigli comunali"*; e *"di approvare lo Schema di regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (Allegato B), dando mandato al Direttore di emendare lo Schema con le eventuali modifiche e integrazioni che potranno in seguito rendersi necessarie"*;

- la determinazione del Direttore Generale n. 8/2023 (Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva – Schemi adottati dei Regolamenti tariffario e del servizio) con cui è stato modificato lo Schema di regolamento tariffario di cui all'Allegato A della deliberazione n. 18/2022;
- la determinazione del Direttore Generale n. 119/2023 (Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva – Modifiche e integrazioni agli schemi dei Regolamenti tariffario e del servizio) di approvazione dello Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (Allegato A) e dello Schema di Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (Allegato B), emendati e integrati secondo necessità emerse come previsto dalla Delibera dell'assemblea di ambito n. 18/2022;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 07.12.2023 avente ad oggetto *"Approvazione delle modifiche allo schema di regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva e allo schema di regolamento comunale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 27.12.2024 avente ad oggetto *"Approvazione delle modifiche allo schema di regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva e allo schema di regolamento comunale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;

Considerato che:

- in data 18.02.2025 l'Autorità ha svolto un incontro con i Comuni aderenti all'ambito tariffario sovracomunale n. 1 avente per oggetto la formazione di due gruppi di lavoro, il primo dei quali riservato ad un gruppo di sindaci e assessori e il secondo composto da un gruppo di tecnici rappresentativi di tutti comuni componenti l'ATS 1;
- nel corso di successivi incontri sono state concordate le modalità di funzionamento dei due gruppi di lavoro e, in particolare, le modalità di svolgimento delle attività di raccolta delle proposte e di condivisione delle modifiche del Regolamento tariffario e il relativo calendario;
- nel periodo compreso tra 01.07.2025 e il 20.10.2025 all'Autorità sono pervenute dal Gestore e dai comuni n. 21 proposte di modifica o integrazione dello Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (di seguito "Regolamento tariffario") approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 17/2022 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 15/2023 e 18/2024, ovvero:
 - i. la richiesta di considerare come caso di disagio sanitario anche il disagio cognitivo derivante da comprovata patologia, che l'Autorità ha ritenuto poter essere accolta nel regolamento;
 - ii. la richiesta di introduzione di un numero massimo di utenze condominiali oltre il quale rendere obbligatoria l'utenza aggregata per il condominio. La richiesta non può essere accolta per mancanza di dati relativi all'impatto di tale modifica e quindi rinviata alla prossima revisione del regolamento. Un accoglimento parziale della richiesta è implicito nei successivi punti quando si attua la revisione delle soglie α_i e β_s che determinano il conteggio in tariffa dei litri di RUI in eccesso rispetto ai litri minimi;

- iii. la richiesta di precisare che la documentazione comprovante il cambio di residenza causa l'inabitabilità di un edificio possa essere presentata fino alla scadenza dei termini di prescrizione dei termini di riscossione del dovuto. Richiesta non accolta perché non si ritiene necessario precisare che vi siano termini di scadenza di riscossione che inficiano la regolarizzazione della posizione;
- iv. la richiesta di semplificazione dell'articolo 28 (Utenze giornaliere) relativamente alla difficoltà attuale di determinazione del periodo di occupazione da parte del Gestore nonché sulla possibilità (finora mai esercitata dal Gestore) di richiedere un acconto sul dovuto. La richiesta è accolta semplificando il comma 2 ed eliminando il comma 6;
- v. la richiesta di eliminazione del comma 3 dell'articolo 29 (Riduzioni Tariffarie). Richiesta non accolta perché il Regolamento è unico per tutti e tre gli ambiti tariffari sovracomunali (ATS) previsti per il nostro ambito: porta a porta integrale, misto con raccolta a cassonetto di RUI e FORSU, cassonetto integrale;
- vi. la richiesta di modifica del comma 15 dell'articolo 29 (Riduzioni Tariffarie) è accolta con l'aggiunta di indicazioni per il computo della parte variabile (non presenti nel comma);
- vii. la richiesta di modifica del comma 16 dell'articolo 29 (Riduzioni Tariffarie): eliminazione del fattore 0,7 che limita al 70% la riduzione della parte variabile di chi affida tutti i propri rifiuti fuori dal servizio pubblico. Richiesta accolta;
- viii. la richiesta di revisione dell'impianto dell'articolo 30 (Agevolazioni tariffarie). Richiesta pervenuta sia dai contributi esterni sia da considerazioni interne all'autorità. Richiesta accolta perché si ritiene che il Regolamento non debba indicare con quali modalità il comune regola l'erogazione delle agevolazioni;
- ix. la richiesta di eliminazione della penale per mancata comunicazione di cessazione di occupazione di locali o aree anche giornaliera. Richiesta accolta perché non si ritiene necessario applicare una penale per un comportamento che è già penalizzante per l'utenza;
- x. la richiesta di modifica del comma 1 dell'articolo 35: introduzione della componente perequativa a sostegno delle Agevolazioni Bonus Sociale D.P.C.M. n. 24/2025. Richiesta accolta;
- xi. la richiesta di modifica del comma 4 dell'articolo 35: modifica della descrizione della frequenza massima bimestrale indicandola come minima. Richiesta non accolta perché la frequenza è inversamente proporzionale al periodo di riscossione. Se il periodo bimestrale è il minore possibile questo sarà corrispondente anche alla frequenza massima;
- xii. la richiesta di modifica dell'articolo 40 (Penali) con l'introduzione delle specifiche relative a interessi di mora e interessi legali. Richiesta accolta con la modifica del titolo, del comma 3, del comma 4 e con l'introduzione del comma 6;
- xiii. la richiesta di eliminazione della categoria affittacamere nella categoria 31 per la classificazione delle utenze non domestiche. Richiesta accolta lasciando la sola categoria affittacamere senza ristorante (categoria 34);

- xiv. la richiesta di eliminazione della categoria "florovivaismo" e "tribune e impianti sportivi" dall'allegato 2 (tabella dove si indicano le esenzioni forfetarie delle attività per le quali è difficile distinguere le superfici dalle quali originano rifiuti urbani da quelle dalle quali originano rifiuti speciali). Richiesta parzialmente accolta. Sono tolti "tribune e impianti sportivi" perché sono superfici sulle quali effettivamente non si producono rifiuti speciali ma solo urbani. E' mantenuta l'attività di "florovivaismo" perché equiparata ad attività agricola secondo l'articolo 2135 del c.c. che riporta: "...attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo...". Fra queste ultime attività, rientra anche il "florovivaismo" e in quanto attività agricola è pertanto soggetta a produzione di rifiuti speciali;
- la richiesta di modifica nella tabella dell'allegato 4 dei coefficienti α_i e β_s a favore dell'utenza sia domestica sia non domestica per abbassare il numero di bollette in cui vengono conteggiati in tariffa i litri di RUI in eccesso rispetto ai litri minimi (TO). Richiesta accolta senza variare le soglie (α_s e β_i) per le quali si raggiunge la premialità (RID). In seguito alle modifiche richieste si valuta un calo generale dei conteggi di litri in eccesso rispetto ai minimi di circa il 75% dei casi collegati alle soglie attuali (che nel caso dei condomini può arrivare all'83% delle utenze attualmente soggette a conteggio dei litri in eccesso). Tale modifica intercetta la volontà di accrescere la tariffa, rispetto al conteggio dei soli litri minimi, solo nei casi in cui si verificano situazioni estreme di maleducazione ambientale in un quadro generale di eccellenza con elevate percentuali di differenziazione dei rifiuti;
- xv. la richiesta di introduzione nel regolamento di uno specifico articolo per obbligare i proprietari di aree confinanti con strade e aree pubbliche ad eseguire opere idonee a prevenire gli abbandoni (p.e. recinzioni). Richiesta non accolta perché ritenuta non pertinente con il regolamento riguardante la tariffa. Si ritiene più pertinente la presenza di norme legate all'igiene e al decoro all'interno di eventuali regolamenti comunali di Polizia Urbana;
- xvi. la richiesta di introduzione, da parte di alcuni comuni, di un comma che limiti l'aumento della tariffa al 100% della tariffa base per i primi 3 anni dall'inizio della applicazione della TARI corrispettiva. Richiesta non accettata in quanto in contrasto con la regola del "pay as you throw" e non in linea con lo storico delle attivazioni della tariffazione corrispettiva sia in caso di raccolta del RUI porta a porta, sia in caso di misurazione del RUI a rilevazione di volume (cassonetto stradale);
- xvii. la richiesta di esclusione delle gradinate degli impianti sportivi tra le aree soggette a tariffa, punto d), comma 1 articolo 25. Richiesta non accettata in quanto le gradinate sono luoghi in cui si producono abitualmente rifiuti urbani;
- xviii. la richiesta di introduzione di un punto o) nel comma 1 dell'articolo 25 per l'esclusione di tutte le superfici cimiteriali in quanto beni demaniali inalienabili, inespropriabili e non soggetti a privativa, ad eccezione di cappelle private magazzini, depositi, ripostigli e guardiole, dal calcolo della tariffa. Richiesta non accolta perché si ritiene già sufficiente l'esclusione delle aree cimiteriali adibite al passaggio, al transito e all'inumazione presente nel punto i) del comma 1 dell'articolo 25;

- xix. la richiesta di una correzione formale del comma 9 dell'articolo 29 per rendere più chiara l'applicazione della riduzione del 5% in caso di attivazione di pagamento tramite addebito continuativo su conto corrente. Richiesta accolta;
- xx. la richiesta di eliminazione della categoria 32 "autodromo" dalle categorie di classificazione delle utenze non domestiche. Richiesta non accolta per la presenza di 1 autodromo nell'ambito. Tutta la lista delle categorie delle utenze non domestiche sarà comunque da rivedere quando entreranno in vigore le nuove regole del calcolo della tariffa (TICSER - Deliberazione 396/2025/R/RIF ARERA) dal 1° gennaio 2028.

Preso atto della versione aggiornata dello schema di Regolamento tariffario allegato al presente atto (Allegato A), redatta in coerenza con la normativa vigente e gli obiettivi ambientali e con le proposte di modifica previste nel presente atto;

Preso atto del parere positivo rilasciato dal Consiglio Direttivo;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 del Direttore Generale;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di procedere all'introduzione nello "Schema di regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva" già approvato dall'Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 18/2022 e le successive deliberazioni n. 15/2023 e n. 18/2025, delle seguenti modifiche (al netto delle modifiche di punteggiatura che possono essere importate direttamente dal testo senza inficiare il valore del testo precedente, es. D.P.R. al posto di DPR):
 - i. articolo 12 comma 2 seconda riga sostituita la parola "*delibera*" con la parola "*deliberazione*";
 - ii. per i comuni facenti parte di ATS1 in data 31 ottobre 2025, modifica dell'articolo 13 con aggiunta, alla fine dell'articolo dei seguenti periodi, espressioni e figura:

Superata nel periodo di bollettazione la soglia di L_M litri, dove

$$L_M = (52 * 20 \frac{\text{Mesi periodo di bollettazione}}{12})^1$$

il valore della parte variabile diventa

$$TVd(n) = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(n) + T_o = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(n) + [Q_{uv} \cdot (L_M - \text{litri minimi}(n)) + (Q_{uv} \cdot \text{litri aggiuntivi}^2) / 6].$$

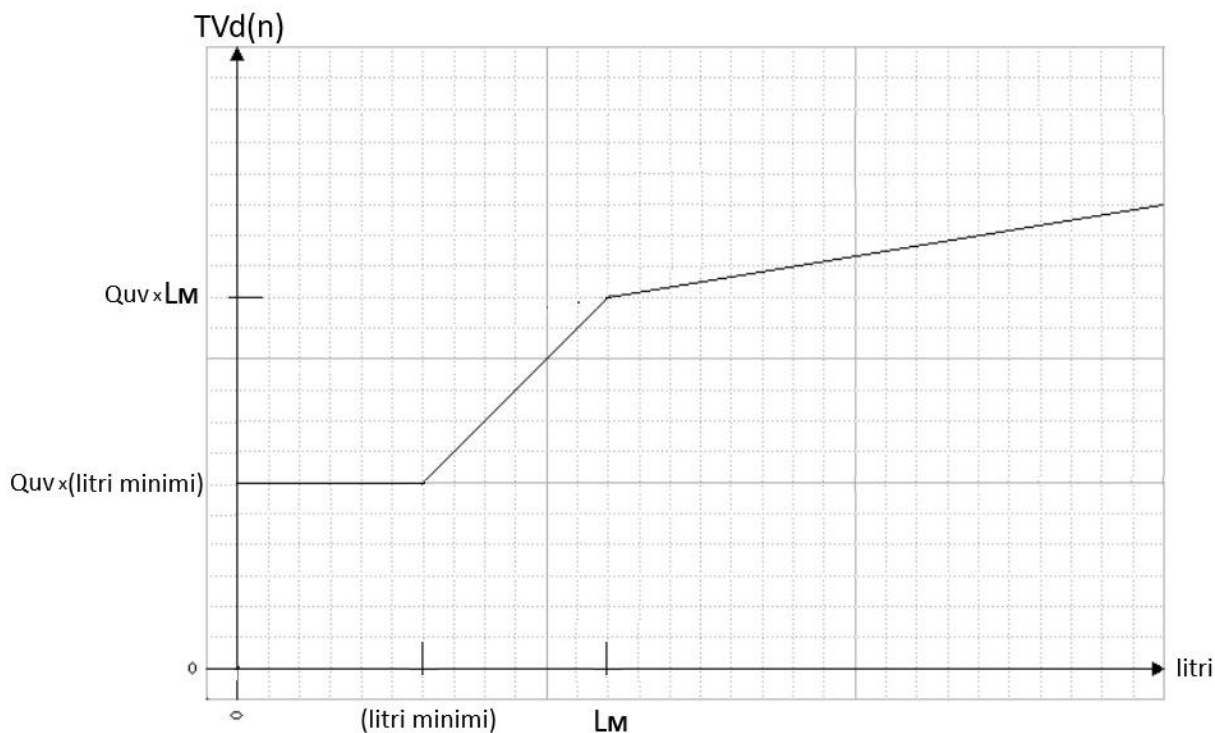


Fig.1 Andamento della tariffa (parte variabile utenze domestiche) in funzione dei litri degli svuotamenti per n componenti il nucleo familiare.

(1) 52 individua il massimo numero di svuotamenti possibili di RUI nell'anno per una utenza Porta a Porta. 20 indica il volume in litri del singolo contenitore di RUI in dotazione alle utenze domestiche.

(2) per litri aggiuntivi si intendono in questo caso i litri eccedenti la soglia L_M

- iii. per il solo comune di Lastra a Signa, modifica dell'articolo 13 con aggiunta dell'apice "1" nella formula

$$L_M = (52 * 20 \frac{\text{Mesi periodo di bollettazione}}{12})$$

sostituzione dell'apice "1" con l'apice "2" nell'espressione

$$TVd(n) = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(n) + T_o = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(n) + [Q_{uv} \cdot (L_M - \text{litri_minimi}(n)) + (Q_{uv} \cdot \text{litri aggiuntivi}) / 6].$$

Aggiunta della figura seguente con didascalia:

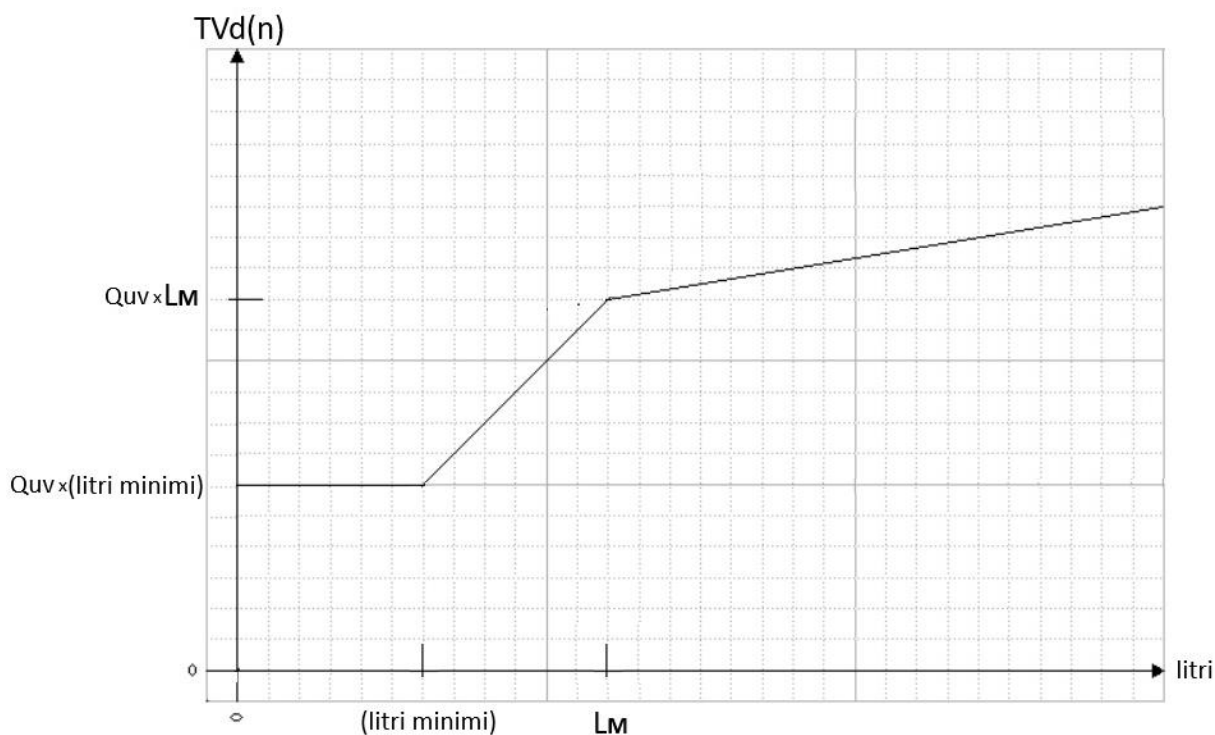


Fig.1 Andamento della tariffa (parte variabile utenze domestiche) in funzione dei litri degli svuotamenti per n componenti il nucleo familiare.

Aggiunta della seguente nota:

- (1) 52 individua il massimo numero di svuotamenti possibili di RUI nell'anno per una utenza Porta a Porta.
20 indica il volume in litri del singolo contenitore di RUI in dotazione alle utenze domestiche.

Modifica del richiamo (da "*" a "2") della nota:

(*) per litri aggiuntivi si intendono in questo caso i litri eccedenti la soglia L_M

- iv. articolo 14 comma 2 seconda riga: sostituita la parola "delibera" con la parola "deliberazione";
- v. articolo 16 comma 4 sostituita l'espressione

$$RID = b ARa + b (1 + \omega) ARsc, a$$

con l'espressione

$$RID = b(ARa + ARsc, a)$$

sostituite la frase "delibera 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021" con la frase "deliberazione n. 397/2025/R/Rif"

cancellata la frase " ω coefficiente determinato dall'ente territorialmente competente,"

- vi. per i comuni facenti parte di ATS1 in data 31 ottobre 2025, modifica dell'articolo 17 comma 1 seconda riga con cancellazione delle parole "del servizio"
- vii. articolo 26 comma 4 punto a), aggiunta del seguente periodo: "i soggetti che svolgono attività di studio o lavoro fuori ambito per un periodo superiore a sei mesi in un anno. In questo ultimo caso la dimostrazione della temporanea dimora deve essere prodotta al comune mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione come da D.P.R n. 445/2000".

- viii. articolo 26 comma 4 punto b), nella prima riga sostituita la frase *"nel caso l'unico occupante di trasferisca"* con la frase *"unico occupante trasferito"*. Nell'ultimo periodo sostituite le parole *"In caso di utenza con un solo occupante"* con le parole *"In questo caso"*.
- ix. per il solo comune di Lastra a Signa, articolo 26 comma 5 modifica dei segni di disuguaglianza delle espressioni delle righe 2,3,4 della tabella: da $<40m^2$ a $>40m^2$, da $<80m^2$ a $>80m^2$ e da $<120m^2$ a $>120m^2$
- x. articolo 28 comma 2, sostituzione dell'intero comma con il seguente: *"Al momento del rilascio dell'autorizzazione, che l'utente deve necessariamente richiedere al Comune, sarà l'Ente stesso a trasmettere l'istanza al Gestore rendendogli disponibili i dati di durata"*.
- xi. articolo 28 comma 6, cancellato l'intero comma.
- xii. per il solo comune di Lastra a Signa, articolo 29 comma 1, punto b): si sostituisce l'espressione *"5.00m"* con l'espressione *"5.000m"*
- xiii. per i comuni facenti parte di ATS1 in data 31 ottobre 2025, articolo 29 comma 7, punto a), alinea i.), terza riga, tolta la parola *"a"* fra *"ovvero"* e *"420kg"*.
- xiv. articolo 29 comma 8, dopo il periodo *"In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al gestore la richiesta."* si aggiunge il seguente periodo: *"Qualora il disagio sanitario sia tale da rendere impraticabile la corretta comprensione dei meccanismi alla base della differenziazione dei rifiuti non verranno conteggiati gli svuotamenti della parte indifferenziata (RUI) in eccesso rispetto ai litri minimi."*
- xv. per i comuni facenti parte di ATS1 in data 31 ottobre 2025, articolo 29 comma 8, dopo il periodo *"Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente."* Si aggiunge il periodo: *"Nel caso in cui non venga effettuata la raccolta separata della relativa sovrapproduzione di rifiuto urbano indifferenziato il conteggio si limiterà ai soli litri minimi."*
- xvi. articolo 29 comma 9, si sostituiscono le parole *"nella misura massima fino al"* con la parola *"del"*.
- xvii. articolo 29 comma 15, si aggiunge il periodo: *"La parte variabile sarà calcolata in funzione degli svuotamenti effettuati durante i periodi di apertura della attività risultando nulla se la chiusura ricomprende interamente un intervallo di calcolo per la fatturazione (bimestre, trimestre, quadrimestre ecc)."*
- xviii. articolo 29 comma 16, si toglie il fattore moltiplicativo *"0,70"* dalla espressione:

$$Rid_{ND,116} = \frac{R_{URB_EXT}}{R_{URB_EXT} + R_{URB_GEST}} \cdot 0,70$$

- xix. articolo 30: eliminati i commi 2, 3 e 4. Modificato l'ex comma 5 (che ora diventa il 2), seconda riga: sostituita la congiunzione *"e"* fra le parole *"utente"* e *"a carico"* con le seguenti parole: *"saranno interamente"*. Eliminate le righe finali dalle parole *"saranno stabiliti con specifico atto..."* comprese, fino alla fine del comma.
- xx. Articolo 35 comma 1, seconda riga: sostituita la congiunzione *"e"* con la virgola *","* fra le parole *"dell'IVA"* e *"del tributo provinciale"*. Aggiunte le parole *"e della quota"*

perequativa spettante a sostegno delle agevolazioni Bonus Sociale (D.P.C.M. n. 24/2025)"

- xxi. articolo 40, titolo: da *"Penali"* a *"Penali, interessi di mora e interessi legali"*.
 - xxii. articolo 40 comma 3, riga 1: dopo le parole *"Sulle tariffe non corrisposte"* vengono inserite le parole *"e in caso di ritardato o omesso pagamento delle somme dovute ai sensi del presente regolamento"*. Alla fine del comma inserite le parole: *"ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile"*
 - xxiii. articolo 40 comma 4, aggiunto il seguente periodo: *"In caso di omessa o infedele presentazione nei termini della richiesta di iscrizione, si applicano le penali previste nell'Allegato 3 del presente regolamento, e gli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di effettiva occupazione del locale."*
 - xxiv. articolo 40 aggiunta del comma 6: *"Gli interessi di mora non si applicano alle penali elencate nell'Allegato 3 che non siano collegate a ritardato o omesso pagamento delle somme dovute o alla omessa o infedele presentazione nei termini della richiesta di iscrizione."*
 - xxv. Allegato 1: tolta la parola *"affittacamere"* nella riga corrispondente alla categoria 31 nella tabella di classificazione delle utenze non domestiche.
 - xxvi. Allegato 2: tolta la riga della tabella corrispondente a *"Tribune e Impianti sportivi"*.
 - xxvii. Allegato 3: tolta la quinta riga della tabella, corrispondente alla penale per *"Mancata comunicazione di cessazione occupazione o detenzione di locali e aree entro i termini, anche in caso di utenze giornaliere"*
 - xxviii. Allegato 4: modificati i coefficienti α_s e β_i . Per α_s sulla terza riga della tabella abbiamo: da *"0,75"* a *"0,80"*, da *"0,75"* a *"0,80"* e da *"0,80"* a *"0,85"*.
Per β_i sulla quarta riga della tabella abbiamo:
da *"0,50"* a *"0,25"*, da *"0,50"* a *"0,25"* e da *"0,30"* a *"0,15"*.
2. di procedere all'approvazione dello Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (Allegato A), così come emendati e integrati dal presente atto;

ALLEGATO A

Testo integrato dello "Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva"

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Uditi gli interventi registrati a verbale;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione sopra integralmente descritta;

Tenuto conto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 dello Statuto *"l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'assemblea è articolata come riportato nell'allegato 1 dello Statuto"*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 12 dello Statuto, *"le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di voti di cui al comma 8 dei presenti medesimi."*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 13 dello Statuto per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), g) del successivo art. 6 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici che in termini di voti validi di cui al precedente comma 8, dei presenti medesimi;

Eseguita la votazione del presente deliberato, in forma palese per alzata di mano, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati:

- Presenti n. 44 (equivalenti a quote 63,25%);
- Votanti n. 44 (equivalenti a quote 63,25%);
- Astenuti n. 10 (equivalenti a quote 12,23%) Comune di Abetone Cutigliano, Campi Bisenzio, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Montecatini Terme, Montelupo F.no, Pistoia, Pescia, Poggio a Caiano, Serravalle Pistoiese;
- Voti contrari n. 0;
- Voti favorevoli n. 34 (equivalenti a quote 51,02);

il provvedimento risulta approvato A MAGGIORANZA dei presenti e con identico risultato dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Segretario
(Katia Masini)

La Presidente
(Paola Galgani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 82/2005

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

Ambito tariffario _____

Sommarario

Titolo I. Istituzione della tariffa corrispettiva	3
Art. 1 Definizioni	3
Art. 2 Oggetto del regolamento	6
Art. 3 Istituzione della tariffa corrispettiva	6
Art. 4 Principi di gestione del servizio	6
Titolo II. Determinazione del piano economico finanziario e del modello tariffario	6
Art. 5 Piano economico finanziario	6
Art. 6 Composizione della tariffa corrispettiva	7
Art. 7 Articolazione della tariffa	7
Art. 8 Obbligazione pecuniaria	7
Art. 9 Frazioni oggetto di misurazione	7
Art. 10 Criterio di determinazione degli svuotamenti minimi annui	8
Art. 11 Struttura della tariffa corrispettiva	8
Art. 12 Parte fissa utenze domestiche	8
Art. 13 Parte variabile utenze domestiche	9
Art. 14 Parte fissa utenze non domestiche	10
Art. 15 Parte variabile utenze non domestiche	10
Art. 16 Profili tariffari	10
Art. 17 Utenze aggregate	12
Art. 18 Svuotamenti minimi di utenze domestiche e non domestiche	12
Art. 19 Conversione del volume in peso	13
Art. 20 Conferimenti ai centri di raccolta ed eventuali altri punti organizzati dal Gestore	13
Art. 21 Imposte e tributi	13
Titolo III. Utente obbligato al pagamento	13
Art. 22 Presupposto della tariffa e soggetti tenuti al pagamento	13
Art. 23 Istituzioni scolastiche	15
Art. 24 Criteri per la determinazione delle superfici assoggettabili	15
Art. 25 Aree non soggette a tariffa	16
Titolo IV. Classificazione delle utenze	17

Art. 26	Utenze domestiche.....	17
Art. 27	Utenze non domestiche.....	18
Art. 28	Utenze giornaliere	19
Titolo V. Riduzioni ed agevolazioni		20
Art. 29	Riduzioni tariffarie.....	20
Art. 30	Agevolazioni tariffarie	22
Titolo VI. Attivazione, variazione e cessazione.....		22
Art. 31	Modalità di attivazione del servizio.....	22
Art. 32	Consegna delle attrezzature per la raccolta	22
Art. 33	Variazione o cessazione del servizio.....	23
Art. 34	Procedura per l'uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche	23
Titolo VII. Procedimenti amministrativi, adempimenti, pagamenti e rimborsi.....		24
Art. 35	Riscossione ordinaria e recupero del credito	24
Art. 36	Deposito cauzionale	25
Art. 37	Conguagli e rimborsi	26
Art. 38	Importi minimi	26
Art. 39	Controllo	26
Art. 40	Penali, interessi di mora e interessi legali	27
Art. 41	Contenzioso	28
Titolo VIII. Norme transitorie e finali		28
Art. 42	Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	28
Art. 43	Entrata in vigore	28
Art. 44	Elenco degli allegati.....	29
Titolo IX. Allegati		30
Allegato 1 – Categorie di classificazione utenze domestiche e non domestiche (Artt. 6-27).....		30
Allegato 2 – Esenzioni forfetarie per le utenze non domestiche (Art. 27)		31
Allegato 3 – Elenco e importo delle penali (artt. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39)		32
Allegato 4 – Tabelle dei coefficienti		33
Allegato 5 – Volume del contenitore virtuale RUI per le diverse categorie dell'utenza non domestica e volume annuo degli svuotamenti minimi.....		34
Allegato 6 – Elenco riferimenti al sito del Gestore.....		35

Titolo I. Istituzione della tariffa corrispettiva

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro:** territorio pluricomunale definito dall'art. 30 della L.R. n. 69/2011, che include tutti i Comuni delle province di Firenze, Pistoia e Prato con l'esclusione dei Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio che appartengono ad altro ambito territoriale ottimale;
- **ARERA:** Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (anche Autorità).
- **ATO Toscana Centro (anche solo ATO):** è l'Ente di governo dell'Ambito istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e della L.R.T. n. 69/2011;
- **attivazione:** è l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- **attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:** comprende le operazioni di:
 - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione);
 - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
 - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - promozione di campagne ambientali;
 - prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- **Carta della qualità:** è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- **categoria di utenza:** è la tipologia di utenza rilevante ai fini tariffari come individuata in coerenza con la normativa vigente;
- **centro di raccolta (anche solo CdR):** è la struttura conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
- **cessazione del servizio:** è la decadenza dei presupposti per il pagamento della tariffa e la contestuale disattivazione del servizio nel caso di raccolta domiciliare o di raccolta stradale e di prossimità con accesso controllato, a seguito della comunicazione attestante la data in cui è intervenuta la cessazione;
- **conferimento:** è la modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta oppure esposti per il ritiro o consegnati al Gestore o al trasportatore autorizzato;
- **Contratto di servizio:** è l'atto che definisce i rapporti tra ATO Toscana Centro e il soggetto Gestore per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007 e dell'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006;
- **data di consegna:** è la data di consegna all'utente delle attrezzature per la raccolta, quali ad esempio, mastelli o sacchetti nel caso di raccolta domiciliare o, in presenza di contenitori della raccolta stradale o di prossimità ad accesso controllato, tessere di identificazione dell'utente;
- **D.P.R. n. 445/2000:** è il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- **D.Lgs. n. 116/2020:** è il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

- **D.Lgs. n. 152/2006:** è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- **D.L. n. 41/21:** è il decreto-legge 22 marzo 2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;
- **D.M. 26 maggio 2016:** è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016, recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;
- **D.M. 20 aprile 2017:** è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 aprile 2017 recante “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti”;
- **D.P.R. n. 158/1999:** è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- **documento di riscossione:** è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- **Ente di governo dell'Ambito:** è il soggetto istituito ai sensi del D.L. n. 138/ 2011;
- **Ente territorialmente competente:** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altro ente competente secondo la normativa vigente;
- **frazione non riciclabile** (anche rifiuto indifferenziato): quota dei rifiuti urbani che residua dopo aver effettuato la raccolta differenziata;
- **gestione:** è l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovracomunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- **Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:** è il soggetto che gestisce le tariffe e il rapporto con gli utenti, incluso il Comune che gestisce tali attività in economia;
- **Gestore della raccolta e trasporto:** è il soggetto che eroga il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, incluso il Comune che gestisce il servizio in economia;
- **Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade:** è il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, incluso il Comune che gestisce il servizio in economia;
- **Gestore** (senza ulteriori specificazioni): il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione rifiuti urbani o uno dei singoli servizi che lo compongono, inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera ossia i soggetti come individuati ATO Toscana Centro che, secondo la normativa, sono esclusi dall'obbligo di predisporre il piano economico finanziario;
- **giorno lavorativo:** è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **misurazione puntuale:** è la modalità adottata dal gestore nel rispetto delle previsioni del D.M. 20 aprile 2017 al fine di misurare le quantità in peso o in volume, dei rifiuti prodotti da ciascun utente, o utenza.
- **pertinenze:** sono locali a servizio durevole dell'utenza che hanno dimensione ridotta rispetto all'immobile a cui ineriscono.
- **Piano economico finanziario** (anche PEF): è il prospetto elaborato secondo il Metodo Tariffario Rifiuti vigente predisposto da ARERA, che riporta per ogni anno del periodo regolatorio l'importo dei costi di gestione e di investimento e la previsione annuale dei proventi da tariffa;

- **Regolamento tariffario** (anche Regolamento): è il presente documento di regolazione degli aspetti tariffari del servizio
- **Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani**: è il regolamento adottato in coerenza con l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 con cui il Comune disciplina lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto delle norme comunitarie, nazionale, regionali e della regolamentazione vigente;
- **richiesta di attivazione del servizio**: è la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza in regime di tariffa corrispettiva;
- **richiesta di variazione e di cessazione del servizio**: è la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza in regime di tariffa corrispettiva;
- **richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati**: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con cui l'utente esprime lamentele per la non correttezza degli importi addebitati già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione;
- **rifiuti simili**: sono i rifiuti indifferenziati o da raccolta differenziata provenienti da fonti diverse dall'utenza domestica che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* e prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* del D. Lgs. n. 152/2006;
- **rifiuti urbani**: sono i rifiuti di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- **rifiuti urbani pericolosi**: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- **rifiuti vegetali**: rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi di giardini e parchi e aree cimiteriali nonché sfalci e potature ai sensi dell'art. 183, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006;
- **servizio di ritiro dei rifiuti su chiamata**: è il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o stradale e di prossimità adottate ordinariamente nella gestione, quali ad esempio i rifiuti ingombranti, i RAEE, sfalci e potature;
- **servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**: comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso, vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **sportello**: è il punto di contatto tra l'utente e il Gestore che comprende sia lo sportello fisico che lo sportello online;
- **sportello fisico**: è un punto di contatto sul territorio, che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, richieste di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il Gestore rende tramite il punto di contatto;
- **sportello online**: è la piattaforma web che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare e ogni altra prestazione che il Gestore rende tramite il punto di contatto;
- **tariffa corrispettiva**: è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della L. n. 147/2013;
- **utente**: è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;

- **utenza:** è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. 20 aprile 2017;
- **UD:** acronimo per utenze domestiche;
- **UND:** acronimo per utenze non domestiche;
- **variazione del servizio:** è la modifica dei presupposti per il pagamento della tariffa. Rientrano nella variazione del servizio anche le fattispecie disciplinate dall'art. 238, c. 10, del D.Lgs. n. 152/2006;

Si precisa che le definizioni specifiche ai fini delle formule relative alla struttura e al computo della tariffa sono esplicitate nel corpo dei relativi articoli.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il Regolamento ha ad oggetto l'istituzione e la definizione delle modalità applicative della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, c. 668, della L. n. 147/2013.

Art. 3 Istituzione della tariffa corrispettiva

1. Col Regolamento è istituita in luogo della TARI la tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, basata su un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, conforme alle disposizioni contenute nell'art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 e nel D.M. 20 aprile 2017.
2. La tariffa corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani comprensivi dei costi di investimento, di esercizio, di spazzamento e lavaggio delle strade, della raccolta e gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, di competenza comunale, e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio e il loro riconoscimento nel piano economico finanziario si applicano le norme di regolazione tariffaria, anche applicative o integrative, tempo per tempo approvate da ARERA.
3. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di servizi pubblici.
4. Qualora il Comune sia compreso in un ambito tariffario pluricomunale, il regolamento è integrato dalle disposizioni vigenti per l'ambito tariffario nel quale risulta incluso il territorio comunale.

Art. 4 Principi di gestione del servizio

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle altre norme in materia, dal Contratto di servizio, dalla Carta della qualità e dai Regolamenti comunali, che stabiliscono le modalità organizzative e di espletamento del servizio e gli aspetti rilevanti per l'applicazione della tariffa.
2. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ha natura di servizio pubblico essenziale, è svolto nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed è orientato all'ottimizzazione, alla riduzione, al recupero, al reimpiego ed al riciclaggio dei rifiuti.

TITOLO II. Determinazione del piano economico finanziario e del modello tariffario

Art. 5 Piano economico finanziario

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe sono indicati nel piano economico finanziario redatto e approvato in conformità alle vigenti norme di regolazione tariffaria previste da ARERA in applicazione del Regolamento e con riferimento al D.P.R. n. 158/1999.
2. Il piano economico finanziario determina la ripartizione del costo del servizio tra costi fissi e costi variabili nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di regolazione tariffaria.
3. Il piano economico finanziario dell'ambito tariffario è deliberato da ATO Toscana Centro e approvato da ARERA in applicazione della normativa vigente.

Art. 6 Composizione della tariffa corrispettiva

1. La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile ed è articolata per le fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche definite dal Regolamento.
2. Le utenze domestiche sono distinte in classi secondo il numero di componenti del nucleo familiare; le utenze non domestiche sono classificate in categorie. Classi e categorie sono riportate nell'Allegato 1.

Art. 7 Articolazione della tariffa

1. L'Ente competente ripartisce l'insieme dei costi da coprire con la tariffa fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, in base ai servizi forniti e all'incidenza delle quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica secondo le categorie tariffarie di cui all'Allegato 1, determinate secondo i criteri di cui al Regolamento.
3. Fino all'approvazione di una nuova articolazione tariffaria resta vigente l'ultima approvata. In caso di approvazione di PEF e dell'articolazione tariffaria o della sola articolazione tariffaria con decorrenza antecedente alla data dell'approvazione medesima, le eventuali fatturazioni emesse con la precedente articolazione tariffaria saranno oggetto di conguaglio.

Art. 8 Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, c. 668, L. n. 147/2013.
2. Alla tariffa corrispettiva, commisurata all'anno solare, corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria. Resta fermo il conteggio pro quota e quanto previsto dal Regolamento per le utenze oggetto di modifiche nel corso dell'anno e per le utenze temporanee.
3. La tariffa è determinata secondo i presupposti, i criteri e le modalità di misura definiti nel Regolamento nel rispetto del D.M. 20 aprile 2017 che per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevede di misurare il peso o il volume per ciascuna utenza almeno della quantità di rifiuto residuo conferito.
4. Essendo la tariffa corrispettiva fondata sulla misurazione delle quantità conferite, l'utente matura il diritto a eventuali riduzioni della parte variabile della tariffa solo se provvede entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione, al ritiro dell'attrezzatura necessaria per la misurazione del conferimento, dando disponibilità per il sopralluogo se previsto, in tempo utile per consentire il rispetto della scadenza;
5. Al momento dell'attivazione della tariffa corrispettiva o successivamente in caso di trasformazione del servizio che implichi necessità di nuove dotazioni, il termine dei 30 giorni indicato al comma 4, decorre dal termine ultimo indicato dal Gestore della messa a disposizione dell'attrezzatura.
6. In caso di impossibilità di misurare i conferimenti l'importo della tariffa è calcolato come da successivo art. 9 comma 2.
7. Il mancato rispetto della tempistica stabilita per il ritiro delle attrezzature di cui ai precedenti commi 4 e 5, è sanzionato secondo quanto definito dal Regolamento.

Art. 9 Frazioni oggetto di misurazione

1. La tariffa corrispettiva è applicata sulla base delle misurazioni delle frazioni di cui alla seguente tabella.

Frazione	Servizio commisurato	Svuotamenti minimi	UD	UND
Rifiuto urbano indifferenziato (Rui)	Quantità conferita	SI	SI	SI
Rifiuto umido/organico (esclusi rifiuti vegetali)	Quantità conferita	NO	SI	SI
Carta e cartone	Quantità conferita	NO	SI	SI
Rifiuto multimateriale	Quantità conferita	NO	SI	SI
Rifiuti conferiti al CDR	Quantità conferita	NO	SI	SI

Nota: La somma delle frazioni in tabella, diverse dal Rui è indicata come Rd.

2. In caso di perdita, impossibilità alla rilevazione, o danno parziale e irreparabile del dato relativo al conferimento di rifiuto raccolto presso l'utenza, la quantità di rifiuto conferita è desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o successivo fatto salvo l'addebito degli svuotamenti minimi laddove previsti.

Art. 10 Criterio di determinazione degli svuotamenti minimi annui

1. Gli svuotamenti minimi per le diverse categorie di utenza sono determinati sulla base di elaborazioni dei dati rilevati nello svolgimento del servizio secondo quanto previsto dall'art. 18.

Art. 11 Struttura della tariffa corrispettiva

La tariffa corrispettiva prevede la copertura dei costi della parte fissa domestica e non domestica di ciascuna categoria di utenza secondo i criteri di ripartizione del D.P.R. n. 158/1999, mentre la parte variabile viene coperta tenendo conto degli svuotamenti minimi per ciascuna categoria di utenza. Gli svuotamenti che eccedono i minimi hanno una tariffa unitaria pari a quella definita per gli svuotamenti minimi. L'adozione da parte dell'utente di buone pratiche ambientali di conferimento di quantità e tipologie di rifiuto conferito può determinare l'applicazione di una riduzione della parte variabile. Quindi:

$$\text{Tariffa} = TF + (TV_{\min} - RID) + To,$$

dove: TF è la parte fissa della tariffa, $TV_{\min}$ è la parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti minimi, To è la parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti che eccedono i minimi, RID è la riduzione della quota di tariffa variabile (corrispondente agli svuotamenti minimi) associata a misurazioni coerenti con comportamenti ambientali virtuosi dell'utente.

Art. 12 Parte fissa utenze domestiche

1. Il valore della tariffa parte fissa delle utenze domestiche è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (espressa in euro/m²), corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche residenti sul territorio comunale, per la superficie occupata da ciascuna utenza (espressa in m²), corretta con un coefficiente di adattamento (Ka) in funzione del numero di componenti dell'utenza, secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999:

$$TFd(n,S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n),$$

dove: $TFd(n,S)$ è la parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti del nucleo familiare e superficie S dell'abitazione, quindi, n è il numero di componenti del nucleo familiare, S è la superficie dell'abitazione (espressa in m²), Ka è il coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare, Quf è la quota unitaria (euro/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili al totale delle utenze domestiche dell'ambito tariffario di riferimento e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, ovvero:

$$Quf = Ctuf / [\sum n Stot(n) \cdot Ka(n)],$$

dove: $Ctuf$ è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche, $Stot(n)$ è la Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare, $Ka(n)$ è il coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare.

2. Il valore dei coefficienti K_a per ciascuna delle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 13 Parte variabile utenze domestiche

1. Il valore della parte variabile delle utenze domestiche è calcolato come segue:

$$TVd(n) = TVmin + To = Quv \cdot \text{litri minimi}(n) + Quv \cdot \text{litri aggiuntivi}$$

dove: $TVd(n)$ è la parte variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti del nucleo familiare; " n " è il numero di componenti del nucleo familiare; To è la parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti che eccedono i minimi; Quv è la quota unitaria (euro/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali; $\text{litri minimi}(n)$ è il numero di litri minimi attribuiti a ciascuna categoria di utenza domestica; litri aggiuntivi sono i litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della categoria di utenza domestica con:

$$Quv = Ctv / (\text{litri minimi totali domestici}),$$

dove Ctv è il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche.

Superata nel periodo di bollettazione la soglia di L_M litri, dove

$$L_M = (52 * 20 \frac{\text{Mesi periodo di bollettazione}}{12})^1$$

il valore della parte variabile diventa

$$TVd(n) = Quv \cdot \text{litri minimi}(n) + To = Quv \cdot \text{litri minimi}(n) + [Quv \cdot (L_M - \text{litri minimi}(n)) + (Quv \cdot \text{litri aggiuntivi}^2)/6].$$

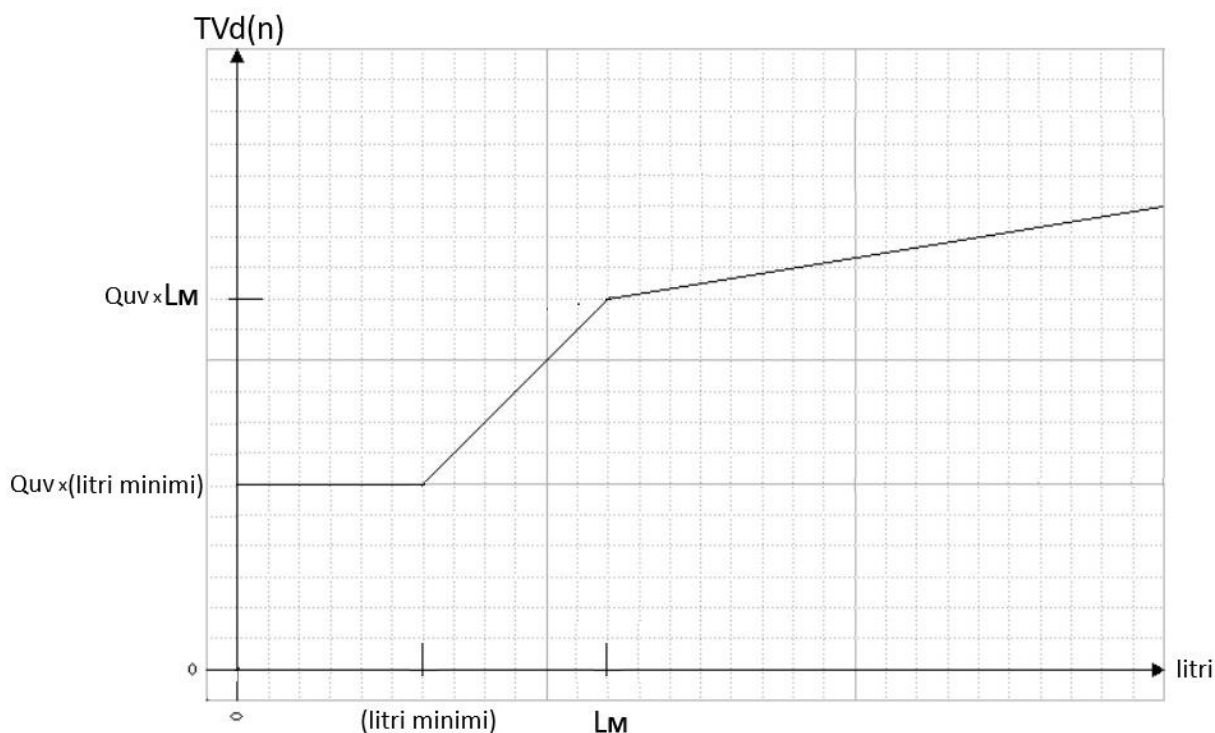


Fig.1 Andamento della tariffa (parte variabile utenze domestiche) in funzione dei litri degli svuotamenti per n componenti il nucleo familiare.

(1) 52 individua il massimo numero di svuotamenti possibili di RUI nell'anno per una utenza Porta a Porta. 20 indica il volume in litri del singolo contenitore di RUI in dotazione alle utenze domestiche.

(2) per litri aggiuntivi si intendono in questo caso i litri eccedenti la soglia L_M

Art. 14 Parte fissa utenze non domestiche

1. Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (espressa in euro/m²) per la superficie dell'utenza (espressa in m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove: $TFnd(ap, Sap)$ è la parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap ; Sap è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva; $Qapf$ è la quota unitaria (in euro/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente:

$$Qapf = Ctapf / \Sigma ap Stot(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove: $Ctapf$ è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche, $Stot(ap)$ è la superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap , $Kc(ap)$ è il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. Il valore dei coefficienti K_c in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è indicato nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 15 Parte variabile utenze non domestiche

1. Il valore della parte variabile della Tariffa ($Qvb+Qva$) è calcolato come segue:

$$TVnd(v) = TVmin + To = Quv \cdot \text{litri minimi}(v) + Quv \cdot \text{litri aggiuntivi},$$

dove: $TVnd(v)$ è la parte variabile della tariffa per un'utenza non domestica con dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo di volume v ; v è il volume dei contenitori a disposizione dell'utenza; To è la parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti che eccedono i minimi; Quv è la quota unitaria (euro/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali; $\text{litri minimi}(v)$ è il numero minimo di litri attribuiti a ciascuna dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo; litri aggiuntivi è il numero di litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo, con:

$$Quv = Ctv / \text{litri minimi totali non domestici},$$

dove Ctv è il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche.

Art. 16 Profili tariffari

1. L'utente, all'atto dell'iscrizione alla tariffa corrispettiva, o a partire dal trimestre successivo al primo di applicazione della tariffa corrispettiva, attraverso comunicazione scritta al gestore, può scegliere uno dei due profili tariffari, denominati "*Minima produzione*" e "*Massima differenziata*", con cui accedere alla riduzione della parte variabile coperta dagli svuotamenti minimi. L'utente potrà in qualsiasi successivo momento richiedere variazioni di profilo, che saranno attivate a partire dal periodo di fatturazione successivo a quello in cui sono state comunicate. Ai fini della determinazione della riduzione sono considerate: nel profilo "*Minima produzione*" la percentuale di rifiuto urbano residuo indifferenziato $\frac{Rui}{Rui+Rd}$, mentre nel profilo "*Massima differenziata*" la percentuale di raccolta differenziata corrispondente alle frazioni misurate $\frac{Rd}{Rui+Rd}$ di cui all'art. 9.

2. Per ciascuno dei due profili tariffari *Produzione minima* e *Massima differenziata* in ogni periodo di bollettazione la tariffa è determinata in base al comportamento dell'utenza secondo le seguenti modalità:

Minima produzione (Min Rui)	Tariffa corrispettiva	Massima differenziata (Max Rd)
$\frac{R_{ui}}{R_{ui} + R_D} \geq \alpha_s$	$TF + (TV + T_o)$	$\frac{R_D}{R_{ui} + R_D} \leq \beta_i$
$\alpha_i < \frac{R_{ui}}{R_{ui} + R_D} < \alpha_s$	$TF + TV$	$\beta_i < \frac{R_D}{R_{ui} + R_D} < \beta_s$
$\frac{R_{ui}}{R_{ui} + R_D} \leq \alpha_i$	$TF + (TV - RID)$	$\frac{R_D}{R_{ui} + R_D} \geq \beta_s$

dove: TF è la parte fissa della tariffa; TV è la parte variabile della tariffa coperta con gli svuotamenti minimi del periodo di bollettazione; T_o è la parte variabile della tariffa dovuta per gli svuotamenti che eccedono i minimi del periodo di bollettazione; RID è la riduzione riconosciuta agli utenti per i quali i rifiuti conferiti rispettano i parametri e non può essere mai superiore a TV ; R_{ui} è la quantità di rifiuto indifferenziato che non può essere mai inferiore alla quantità associata agli svuotamenti minimi; R_d è la quantità di rifiuti differenziati associata agli svuotamenti effettuati.

3. Le riduzioni Rid non sono riconosciute agli utenti verso i quali:
 - a) è stata avviata la procedura di recupero crediti (messa in mora);
 - b) gli ispettori ambientali hanno emesso un verbale di violazione delle norme di regolamento del servizio; in questo caso il soggetto perde il diritto alle riduzioni su tutte le utenze a lui intestate a in qualsiasi Comune di ATO Toscana Centro.
4. L'importo totale destinato alle riduzioni (RID) a partire dalle relative componenti del PEF è definito nel modo seguente:

$$RID = b(ARA + ARsc, a)$$

Dove, secondo quanto riportato nell'allegato A alla deliberazione n. 397/2025/R/Rif di ARERA: b è il fattore di sharing dei proventi, ARA la somma dei proventi della vendita dei materiali ed energia derivanti da rifiuti, $ARsc, a$ somma dei ricavi dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata

5. Gli importi della riduzione alle singole utenze domestiche che rispettano i vincoli di cui sopra sono determinati nel modo seguente:

$$T_{RidD} = \frac{Rid_D}{\sum_{i=1}^n litri\ minimi_{i,RidD}} \cdot litri\ minimi_{i,RidD}$$

dove: Rid_D è la frazione domestica dell'importo Rid , calcolata considerando la ripartizione dei costi fra domestici e non domestici; $litri\ minimi_{i,RidD}$ i litri minimi di ogni utenza domestica che ha diritto alla riduzione; n è il numero di utenti domestici che hanno diritto alla riduzione.

6. I valori dei coefficienti α_s , α_i , β_s , β_i per ciascuna categoria domestica sono specificati nella Tab. 1 dell'Allegato 4.

7. Gli importi della riduzione alle singole utenze non domestiche che rispettano i vincoli di cui sopra sono determinati nel modo seguente:

$$T_{RidND} = \frac{Rid_{ND}}{\sum_{i=1}^m litri\ minimi_{i,RidND}} \cdot litri\ minimi_{i,RidND}$$

dove: Rid_{ND} è la frazione non domestica dell'importo Rid calcolata considerando la ripartizione dei costi fra domestici e non domestici; $litri\ minimi_{i,RidND}$ i litri minimi di ogni utenza non domestica che ha diritto alla riduzione; m numero di utenze non domestiche che hanno diritto alla riduzione.

8. I valori dei coefficienti α_i , α_s , β_i e β_s , attribuiti tenendo conto della diversa capacità di produzione di raccolta differenziata per le diverse categorie di utenza non domestica, sono definiti nella Tab. 1 dell'Allegato 4.

9. Il Gestore potrà mettere a disposizione dell'utente strumenti anche informatici per la gestione e il successivo utilizzo degli importi riconosciuti con le riduzioni del presente articolo.

Art. 17 Utenze aggregate.

1. Per utenze aggregate si intendono gruppi di utenze (compresi i condomini) che, in coerenza con le previsioni del Regolamento di gestione integrata dei rifiuti urbani, sono dotate di uno o più contenitori ad uso comune, utilizzabili da tutti gli utenti facenti parte del gruppo di utenze. In tali casi il conteggio della tariffa corrispettiva è determinato come segue:

- a) dove tecnicamente fattibile o conveniente, le utenze sono dotate di sistemi di tracciatura che consentono la registrazione del comportamento singolo; le quantità o i volumi di rifiuto sono così attribuite direttamente alle singole utenze che saranno trattate come le altre utenze singole con conferimento tracciabile;
- b) qualora, anche in base alla dotazione assegnata, ai fini della misurazione puntuale non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze in funzione del numero di svuotamenti minimi riferito all'utenza, con la seguente metodologia:
 - per ciascuna utenza facente parte dell'aggregato la parte fissa è determinata in base alla superficie e ai componenti del nucleo di utenza, in modo analogo alle utenze singole ordinarie;
 - per il calcolo della parte variabile di ciascuna utenza dell'aggregato si individuano il numero di svuotamenti minimi specifici dell'utenza e il numero complessivo di svuotamenti minimi dell'utenza aggregata (ottenuto come somma degli svuotamenti minimi di ciascuna utenza singola) da confrontare con gli svuotamenti effettivi sull'utenza aggregata;
 - sulla base del confronto si valorizzano per l'aggregato gli eventuali svuotamenti aggiuntivi, o le riduzioni incluse eventuali riduzioni aggregate, (ad es. per il compostaggio condominiale); nel caso in cui gli svuotamenti effettivi superino il minimo, si individuano i coefficienti di conferimento per i rifiuti indifferenziati e differenziati, e le utenze aggregate che partecipano alla stessa classe di determinazione della tariffa;
 - In relazione al profilo tariffario scelto dall'utenza aggregata, in caso di raggiungimento delle soglie previste dall'Art. 16, tutte utenze che la compongono saranno considerate per l'attribuzione delle riduzioni di cui allo stesso art. 16; gli eventuali importi dovuti per gli svuotamenti eccedenti i minimi sono ripartiti per ogni utenza singola in base agli svuotamenti minimi a questa associati;
 - per ciascuna utenza componente l'aggregato, la tariffa è data dalla somma della parte fissa e della parte variabile, a cui vengono sottratte le specifiche agevolazioni e riduzioni per la singola utenza.

5. Fermo restando il meccanismo di computo di cui sopra, il Gestore avrà facoltà, di emettere il documento di riscossione sui singoli utenti o, in alternativa, cumulata per l'aggregato, ove legalmente costituito; in tal caso sarà indicata la quota attribuita a ciascuna utenza dell'aggregato.

6. La metodologia di cui ai commi precedenti è applicata anche per porzioni di territorio in cui, o per ragioni tecniche, o di dispersione territoriale, o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

Art. 18 Svuotamenti minimi di utenze domestiche e non domestiche

1. Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (*Rui*) attribuito alle utenze domestiche, in relazione al numero di componenti della relativa utenza è il seguente:

Componenti	Svuotamenti minimi (litri/anno)
1	80
2	160
3	240
4	300
5	360
>5	400

2. Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (*Rui*) attribuito alle utenze non domestiche è determinato in un numero di svuotamenti o conferimenti annui pari a due svuotamenti mese di *Rui* dei contenitori in dotazione.

3. Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (*Rui*) attribuito alle utenze non domestiche con sospensione o chiusura delle attività nell'anno solare per un periodo non inferiore a 90 gg consecutivi è determinato in un numero di svuotamenti o conferimenti annui pari a due svuotamenti dei contenitori per il rifiuto urbano indifferenziato in dotazione, per ogni mese di apertura nell'anno. A tal fine queste utenze dovranno dichiarare al momento dell'iscrizione alla tariffa corrispettiva e successivamente entro 30 giorni dalla fine del periodo di attività di ogni anno, se già iscritti, il numero di mensilità di apertura.

4. Nel caso di utenze non domestiche servite con contenitori scarrabili la tariffa sarà determinata utilizzando un volume minimo di rifiuti indifferenziati stimato sulla base delle frequenze di ritiro concordate.

Art. 19 Conversione del volume in peso

1. I dati sulle quantità conferite dagli utenti utilizzati per la determinazione della tariffa, acquisiti in volume (litri) saranno convertiti in peso considerando i pesi specifici indicati nella Tab. 2, Allegato 4.

Art. 20 Conferimenti ai centri di raccolta ed eventuali altri punti organizzati dal Gestore

1. Il quantitativo complessivo conferito dall'utente, utile ai fini tariffari, include i conferimenti effettuati presso i centri di raccolta quantificati per tutte le frazioni. Non sono conteggiati i conferimenti presso altri punti di ricezione del Gestore (per es. Ecofurgoni) tranne il caso in cui siano attivati sistemi di pesatura e tracciatura.

Art. 21 Imposte e tributi

1. Salvo diversa disposizione di legge, la tariffa avente natura corrispettiva è soggetta ad IVA di cui al D.P.R. n. 633/1972.

2. Alla tariffa corrispettiva è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992.

3. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana sull'importo complessivo del valore imponibile esclusa IVA. Il tributo provinciale non è soggetto ad Iva.

4. Si applicano le imposte e i tributi previsti dalle normative tempo per tempo vigenti.

Titolo III. Utente obbligato al pagamento

Art. 22 Presupposto della tariffa e soggetti tenuti al pagamento

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree indicate al successivo art. 25. Il

titolo del possesso o della detenzione è dato a seconda dei casi dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

2. I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti ad iscriversi al servizio secondo le modalità indicate dal Regolamento.

3. L'obbligo di iscrizione sussiste, con vincolo di solidarietà, tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche quando suddivisi in nuclei anagrafici distinti. Il vincolo opera in ogni fase del procedimento (accertamento, riscossione, contenzioso) e in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera:

- a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza o l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o il proprietario dell'unità immobiliare;
- b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza oppure il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono, oppure il proprietario dell'immobile.

5. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, destinate a mercati. In caso di aree mercatali la tariffa giornaliera è corrisposta dall'utenza al Comune attraverso il canone unico mercatale che ha assorbito la tariffa corrispettiva. Nel caso sopra indicato il Comune corrisponde ogni anno direttamente al Gestore, l'importo complessivo incassato con il canone unico mercatale associato alla copertura del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. Nel caso in cui un immobile insista in parte sul territorio di un Comune limitrofo, il soggetto di cui al precedente comma 1 avrà un'obbligazione commisurata all'intera superficie dell'oggetto riferita al Comune ove insiste la superficie quantitativamente prevalente dell'immobile secondo il tipo di prelievo ivi previsto. Il servizio sarà erogato alle condizioni vigenti nel Comune come sopra individuato.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è comunque tenuto, su richiesta del Gestore, a presentare l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati, corredato degli elementi necessari alla individuazione univoca del soggetto passivo nonché gli eventuali contatti di cui sia in possesso.

8. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

9. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso o la detenzione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione oppure, se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica oppure dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1.

10. Per l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 decorra dalla data di concessione o autorizzazione oppure, se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla CCIAA o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

11. Nel caso di sublocazione o subconcessione, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione o concessione.

12. In caso di utenze aggregate per necessità di servizio, qualora per l'applicazione della misurazione puntuale la suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze non sia tecnicamente fattibile o particolarmente onerosa, le quantità o i volumi di rifiuto attribuibili all'utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze in conformità al D.M. 20 aprile 2017 secondo quanto indicato all'art. 17.

13. Nel caso in cui venga svolta un'attività economica in unità immobiliari adibite a utenza domestica e non sia possibile distinguere le rispettive superfici, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

14. A partire dall'entrata in vigore del Regolamento, l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare l'elenco nominativo di tutti i condòmini, corredato degli elementi necessari all'individuazione univoca del soggetto passivo e gli eventuali contatti di cui sia in possesso, annualmente al Gestore, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio condominiale, e su eventuale richiesta del Comune o del Gestore.

15. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica ed elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili che rispecchiano le condizioni di cui al presente comma è dovuta la tariffa sulla base degli svuotamenti minimi come prescritto all'art. 18. Il Gestore si riserva di effettuare opportuni accertamenti al fine di verificare il non utilizzo dell'immobile anche tramite sopralluoghi. La mancata disponibilità dell'utente a consentire al sopralluogo entro i 7 giorni di cui al comma 1 dell'art. 39, fatto salvo diversi accordi con Gestore o giustificate motivazioni oggettive, determina la corresponsione della tariffa calcolata sulla base degli svuotamenti minimi, rapportati agli abitanti occupanti risultanti dalle banche dati del gestore oppure presunti secondo i parametri di cui all'art. 26.

16. Gli agriturismi di cui alla L.R. n. 30/2003 in quanto attività produttrici di rifiuti speciali devono individuare un soggetto terzo autorizzato a cui affidare il servizio di gestione dei propri rifiuti. In alternativa, potranno concordare a titolo volontario con il servizio pubblico modalità di raccolta conformi alla normativa.

Art. 23 Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 L. n. 147/2013.

2. L'importo forfettario corrisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) al Comune, riferito agli anni di competenza tariffa corrispettiva, è trasferito al Gestore nei successivi 60 giorni rispetto all'incasso.

3. Il Comune deve comunicare al Gestore ogni variazione relativa agli istituti scolastici oggetto dell'esenzione.

4. L'importo di cui al comma 2 precedente è sottratto dal costo del servizio riportato nel piano economico finanziario.

Art. 24 Criteri per la determinazione delle superfici assoggettabili

1. In conformità con le disposizioni di cui alla L. n. 147/2013 la superficie calpestabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa o variabile della tariffa, è soggetta a tariffa. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale a 0,5 m² e per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 m². L'utente è obbligato a fornire, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C del D.P.R. n. 138/1998, (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari

urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. n. 662/1996.

2. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, in sede di prima applicazione si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
3. Ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, per il calcolo della superficie calpestabile dei locali si fa riferimento alla superficie utile al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, dell'unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione per ciascuna della categoria e classe catastale assegnata o delle categorie catastali equivalenti in caso di nuova classificazione. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
4. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici in pianta di eventuali locali già contabilizzati in precedenza.
5. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente, specificandone i motivi.
6. Le superfici soggette a tariffa sono quelle produttive dei rifiuti previsti dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli allegati L-*quater* ed L-*quinqes* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 Aree non soggette a tariffa

1. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati. I locali con tale caratteristica devono essere segnalati dall'utente contestualmente alla comunicazione di attivazione o di variazione soggetta a verifica da parte del Gestore. Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio:

- a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;
- b) i locali di altezza inferiore 1,5 m;
- c) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione o simili purché siano stati depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia e limitatamente al periodo di validità del provvedimento. Il periodo di non assoggettamento alla tariffa decorre dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso in cui sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, l'utente è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato;
- d) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tariffa i locali e le aree riservate ad attività diverse da quella sportiva (ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro);
- e) le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree scoperte adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli per clienti e dipendenti;
- h) le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Sono altresì escluse dalla tariffa le seguenti casistiche:

- i) le aree scoperte adibite a verde e le aree cimiteriali adibite al passaggio, al transito e all'inumazione;
- j) le serre a terra;

- k) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
- l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- m) i locali e le aree scoperte dove di regola si generano rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente o che producano rifiuti non conferibili al Gestore pubblico in base a disposizioni di legge;
- n) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, ad esclusione dei locali annessi, destinati ad usi diversi dall'esercizio del culto.

2. Gli utenti devono presentare apposita domanda, attestando la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali o delle superfici per le quali si richiede l'esclusione. La domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni. In assenza di modifiche restano valide le comunicazioni effettuate precedentemente, anche se in presenza di diverso regime tariffario. Resta fermo l'obbligo per i locali di cui alle lettere h), l) ed m), della trasmissione annuale al Gestore della documentazione prevista dall'art.27 c.6 del Regolamento con le modalità e nei termini ivi indicati.

Titolo IV. Classificazione delle utenze

Art. 26 Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in funzione della composizione del nucleo familiare, in conformità a quanto stabilito dal D.P.R n. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune e utilizzate quale abitazione principale, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti (colf, badanti, ecc.), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate esclusivamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa oppure acquisite da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), se operativa.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Dal numero dei componenti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune sono esclusi, a condizione che tale casistica sia adeguatamente documentata:
 - a) i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno; i soggetti che svolgono attività di studio o lavoro fuori ambito per un periodo superiore a sei mesi in un anno. In questo ultimo caso la dimostrazione della temporanea dimora deve essere prodotta al comune mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione come da D.P.R n. 445/2000.
 - b) gli anziani collocati in casa di riposo; unico occupante trasferito in casa di riposo senza variazione di residenza: l'esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il trasferimento presso la struttura a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 33, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda. In questo caso la tariffa è calcolata per la sola parte fissa.

- c) i soggetti ricoverati in strutture sanitarie di cura, o assistenziali, o in comunità e i soggetti reclusi nei luoghi di detenzione per un periodo superiore a sei mesi all'anno.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti, per quelle tenute a disposizione da soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di persone giuridiche, in caso di omessa comunicazione, salvo evidenza di numero superiore di occupanti accertato dal gestore, il numero dei componenti è stabilito convenzionalmente secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Numero occupanti	Superficie totale
1	$\leq 40 \text{ m}^2$
2	$>40\text{m}^2 \leq 80\text{m}^2$
3	$>80\text{m}^2 \leq 120\text{m}^2$
4	$>120\text{m}^2 \leq 160\text{m}^2$
5	$> 160 \text{ m}^2 \leq 200 \text{ m}^2$
6	$> 200 \text{ m}^2$

6. Le utenze domestiche costituite da posto auto, garage, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo o comunque classificati come pertinenza dell'abitazione principale, anche se ubicati ad indirizzo diverso, sono soggette alla sola quota fissa della tariffa essendo la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione. Sono altresì considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicate ad altro indirizzo rispetto all'immobile, purché situati nel territorio comunale, oppure nell'ambito tariffario di competenza, ove costituito e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;

7. Le utenze domestiche consistenti unicamente in posti auto, garages, cantine o locali, non pertinenziali ad altro immobile, sono da considerarsi utenze autonome quindi, soggette sia alla parte fissa, che alla parte variabile, quest'ultima computata considerando convenzionalmente un occupante. Pertanto, tali utenze saranno dotate dell'attrezzatura per la raccolta.

Art. 27 Utenze non domestiche

1. L'individuazione della categoria di appartenenza dell'utenza non domestica avviene con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuale attività secondaria, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In caso di divergenza si fa riferimento per analogia alla categoria di utenza non domestica che produce gli stessi rifiuti risultanti dall'attività dell'utenza di cui trattasi.

2. I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso secondo il principio di cui al comma precedente.

3. La categoria di appartenenza è unica di norma per ciascuna utenza, fatto salvo, limitatamente alle industrie, la possibilità di applicare categorie diverse sulla base della destinazione d'uso e della potenziale produzione di rifiuti dei locali. È comunque a carico dell'impresa la corretta classificazione ai fini di tariffa, secondo le categorie indicate nell'allegato 1, fatte salve le eventuali verifiche del Gestore in merito alla correttezza dell'inquadramento, effettuando, se del caso, le opportune riclassificazioni.

4. I locali o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nell'Allegato 1 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta le maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

5. I locali o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, fatta salva l'ipotesi di esercizio provvisorio, sono considerati come magazzini non di produzione a decorrere dalla data del fallimento.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto della parte dove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È obbligo dell'utenza presentare entro il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anno precedente, a pena di decadenza, la documentazione di legge utilizzando gli strumenti resi disponibili dal Gestore.

7. Non sono soggetti a tariffa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali e destinati al

solo stoccaggio temporaneo di materie prime; sono quindi soggetti a tariffa, tra gli altri, i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni, ad esempio i magazzini di prodotto finito.

8. La comprova del conferimento di rifiuti al pubblico servizio, provenienti da locali, o aree coperte o scoperte, escluse dalla superficie assoggettata a tariffa determina l'assoggettamento delle stesse superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le eventuali sanzioni applicabili secondo le normative vigenti in ambito ambientale e amministrativo.

9. Nei casi in cui non si riescono a distinguere le superfici di produzione dei rifiuti urbani da quelle di produzione dei rifiuti speciali, si applicano, su richiesta dell'utente, le esenzioni forfetarie di superficie di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento. È obbligo dell'utenza presentare entro il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anno precedente, a pena di decadenza, la documentazione di legge utilizzando gli strumenti resi disponibili dal Gestore.

10. Le attività industriali dove non si producono rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono classificate all'interno della categoria 20 di cui all'Allegato 1, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree al fine di assegnare alle stesse la categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Art. 28 Utenze giornaliere

1. Tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione amministrativa, locali o aree, pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi e non rientranti nei casi di cui al comma 8 dell'art. 22, per esercitarvi qualunque tipo di attività, ad eccezione delle occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate soggette al canone di cui all'art. 1, commi 837 della L. n. 160/2019 disciplinate dal comma 5 dell'art. 22, siano esse principali o connesse ad altre attività e che comportano la produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera commisurata ai m² di superficie effettivamente utilizzata e per ogni giorno di occupazione.

2. Al momento del rilascio dell'autorizzazione, che l'utente deve necessariamente richiedere al Comune, sarà l'Ente stesso a trasmettere l'istanza al Gestore rendendogli disponibili i dati di durata.

3. Ai fini del presente articolo per uso temporaneo si intende l'occupazione per un periodo inferiore a 183 giorni anche non continuativi nel corso dello stesso anno solare.

4. La tariffa giornaliera è riscossa dal Gestore ed è commisurata per ciascun m² di superficie occupata e per ciascun giorno di occupazione. La misura tariffaria fissa è determinata in base alla tariffa annuale rapportata al numero di giorni maggiorata del 100%. Per quanto concerne la misura della tariffa variabile è applicato un importo forfetario giornaliero, approvato con le tariffe. In ogni caso l'importo forfetario complessivo non può essere inferiore a euro 50 (*cinquanta/00*). Non sono previste riduzioni. Le categorie di interesse per l'occupazione di suolo pubblico giornaliera sono la 16 e la 29 dell'allegato 5 al presente regolamento chiamate rispettivamente in causa per beni durevoli e generi alimentari.

5. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche con carattere estemporaneo effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che esse presentano ai fini del calcolo della tariffa in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, l'utente è tenuto preventivamente a richiedere al Gestore un conteggio della tariffa presumibilmente dovuta e i relativi servizi previsti in tariffa secondo l'organizzazione nella zona dell'utente, insieme a un preventivo relativo ad ulteriori servizi eventualmente richiesti o comunque necessari per rilasciare l'area oggetto dell'evento in ottemperanza alle prescrizioni autorizzative e regolamentari sul servizio.

6. L'organizzatore, in caso intenda far ricorso a ditte terze, è tenuto a rilasciare congrua cauzione, determinata sulla base della stima effettuata dal Gestore di necessità per il ripristino dell'area a fine evento. Tale cauzione, qualora necessaria, costituisce condizione propedeutica o comunque necessaria ai fini dell'efficacia dell'atto autorizzativo all'organizzazione ed esecuzione dell'evento e sarà restituita al rilascio dell'area, previa verifica da parte del Gestore del rispetto delle prescrizioni dell'atto autorizzativo all'organizzazione ed esecuzione dell'evento.

Titolo V. Riduzioni ed agevolazioni

Art. 29 Riduzioni tariffarie

1. Per i singoli utenti o gruppi di utenti, residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio caratterizzate da livelli inferiori di servizio, sono previste riduzioni tariffarie tali per cui la tariffa applicata risulta pari:
 - a) al 60% della tariffa dovuta se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 1.000 m;
 - b) al 40% della tariffa dovuta se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 5.000m.
2. La riduzione di cui ai precedenti punti a) e b) si applica su istanza del contribuente sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile.
3. La distanza si misura tra il punto di accesso alla proprietà privata dalla viabilità pubblica o di uso pubblico e il più vicino punto di conferimento rifiuti, lungo l'asse stradale più breve. Il Gestore verifica la presenza dei presupposti.
4. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento o di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Sono previste riduzioni Rid sulla parte variabile della tariffa ai sensi dell'art. 16 per le utenze che adottano i comportamenti virtuosi indicati nei commi successivi.
6. Le riduzioni Rid saranno concesse sulla base delle rilevazioni effettuate nel periodo di fatturazione. Il Gestore comunicherà con il documento di riscossione o con altro mezzo i dati relativi alla lettura dei conferimenti nel periodo di competenza. I dati riportati nella comunicazione si intendono accettati qualora l'utente non invii al Gestore quanto prima e comunque entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, una contestazione specifica al fine di consentire le opportune verifiche in contraddittorio. Decorso detto termine la possibilità di contestare l'esattezza dei dati della fatturazione decade.
7. Ai fini del calcolo della riduzione per comportamenti virtuosi dell'utente, come identificati al punto precedente, si considerano altresì:
 - a) In caso di autocompostaggio per le utenze domestiche:
 - i. ai fini della riduzione Rid, alla quantità di raccolta differenziata prodotta dall'utente, è aggiunta una quantità stimata di 70 kg annui procapite per componente, fino a un massimo di sei (6) ovvero 420 kg per utenza;
 - ii. è applicata una riduzione pari a euro 5,00 (*cinque/00*) all'anno per ogni componente fino a un massimo di sei (6) ovvero a 30 euro per utenza;
 - iii. qualora l'utente non esegua correttamente l'autocompostaggio secondo le indicazioni fornite dal Gestore o non collabori alle attività di verifica e controllo saranno ritirate le attrezzature fornite e ripristinate le condizioni tariffarie senza la riduzione per l'autocompostaggio precedentemente applicata.
 - b) In caso di conferimenti effettuati presso i centri di raccolta ed eventuali altri punti organizzati dal Gestore per la raccolta dei rifiuti urbani, ai fini del conteggio tariffario, la quantità conferita viene conteggiata ai fini della riduzione Rid, maggiorata del 20% in aggiunta ai conferimenti domestici di raccolta differenziata, incrementando la possibilità di raggiungere le condizioni per ottenere le riduzioni tariffarie previste dal Regolamento.
 - c) In armonia con quanto previsto all'art. 1, c. 652 e 659 della L. n. 147/2013 e dalla L. n.166/2016, in caso di utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che nel rispetto della legge a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l'alimentazione animale, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità

di beni donati, in misura di euro 0,1 per kg, fino ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa. L'utente interessato al riconoscimento della riduzione dovrà presentare richiesta al Gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, utilizzando le modalità predisposte allo scopo ed indicando quantità, tipologie e beneficiari delle donazioni avvenute nell'anno solare antecedente la scadenza. La riduzione sarà riconosciuta nella prima emissione utile.

8. Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, da cui derivi un'anomala produzione di rifiuto, raccolta separatamente dal gestore, questa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI.

Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente. Nel caso in cui non venga effettuata la raccolta separata della relativa sovrapproduzione di rifiuto urbano indifferenziato il conteggio si limiterà ai soli litri minimi. In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al gestore la richiesta.

Qualora il disagio sanitario sia tale da rendere impraticabile la corretta comprensione dei meccanismi alla base della differenziazione dei rifiuti non verranno conteggiati gli svuotamenti della parte indifferenziata (RUI) in eccesso rispetto ai litri minimi.

Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata dell'idonea documentazione a comprova.

Le utenze non domestiche che svolgono servizi alla persona o sanitari e che ospitano persone in condizioni di disagio sanitario (RSA, ospedali, case di cura.) e gli asili nido, possono fare richiesta al gestore affinché, ai fini del calcolo della tariffa non venga conteggiata la quota di rifiuti indifferenziati relativa ai rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP) purché raccolta separatamente. La richiesta deve essere motivata dalla sussistenza della situazione di disagio per i propri ospiti e deve essere corredata dell'idonea documentazione a comprova.

9. Il Gestore può riconoscere una riduzione del 5% del totale dovuto nel caso l'utente attivi come modalità di pagamento l'addebito continuativo sul conto corrente.

10. Per le abitazioni tenute a disposizione (cd. seconde case) per uso stagionale o di altro uso limitato e discontinuo per un numero di giorni inferiore a 183, se richiesta, si applica una riduzione della parte variabile pari al 10% a partire dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.

11. Il contribuente è obbligato a dichiarare nelle forme e nei modi previsti dal gestore il venir meno o il variare delle condizioni che danno diritto alle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33. Il Gestore avrà la facoltà di effettuare controlli su quanto prodotto o dichiarato anche mediante sopralluoghi.

12. Per i cittadini residenti all'estero si applica, previa comunicazione al Gestore, la riduzione prevista dall'art. 1, c. 48, L. n. 178/ 2020.

13. Le utenze intestate all'amministrazione comunale, afferenti all'uso pubblico, sono soggette a riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per una percentuale del 90%.

14. Le riduzioni attive concesse in regime di tariffa tributo e previste anche nel Regolamento sono mantenute.

15. Le utenze non domestiche con locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, sono soggette a riduzione della parte fissa della tariffa per una percentuale commisurata al periodo di chiusura. La parte variabile sarà calcolata in funzione degli svuotamenti effettuati durante i periodi di apertura della attività risultando nulla se la chiusura ricomprende interamente un intervallo di calcolo per la fatturazione (bimestre, trimestre, quadrimestre ecc).

16. Per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani che ai sensi dell'art. 3 comma 12 del D.Lgs. n. 116/2020 hanno comunicato al gestore del servizio entro il 31 maggio (dell'anno precedente) la volontà di conferire fuori dal servizio pubblico una o più categorie merceologiche dimostrando poi di averle avviate a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi si applica il sottostante criterio di riduzione:
$$Rid_{ND,116} = \frac{R_{URB_EXT}}{R_{URB_EXT} + R_{URB_GEST}} \cdot$$

dove: $Rid_{ND,116}$ è la riduzione calcolata sulla parte variabile, R_{URB_EXT} è la quantità di rifiuto urbano conferita fuori dal servizio pubblico, R_{URB_GEST} è la quantità del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico.

Art. 30 Agevolazioni tariffarie

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.
2. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente saranno interamente a carico del bilancio comunale.

Titolo VI. Attivazione, variazione e cessazione

Art. 31 Modalità di attivazione del servizio

1. La richiesta di attivazione del servizio è il presupposto per la consegna delle attrezzature necessarie per la fruizione del servizio stesso.
2. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al Gestore entro trenta (30) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, come meglio specificato all'art. 22, fatto salvo quanto previsto dalle norme di regolazione. Per la comunicazione delle richieste il Gestore mette a disposizione dell'utente diversi canali digitali e fisici.
3. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti a partire dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
4. Il termine per la risposta alla richiesta di attivazione è stabilito in trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente; il Gestore comunica nella risposta: il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio, il codice utente, il codice utenza e la data a partire dalla quale decorre l'attivazione del servizio, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva.
5. Il Gestore può effettuare controlli sulle proprie banche dati per verificare la veridicità di quanto dichiarato, anche rispetto a quanto previsto al precedente art. 22. Con lo stesso fine il Gestore può anche effettuare sopralluoghi così come indicato all'art. 38.

Art. 32 Consegna delle attrezzature per la raccolta

1. Il Gestore mette a disposizione dell'utente le attrezzature per la raccolta, in conformità alle disposizioni di regolazione, per il ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione del servizio, se non vi è la necessità di preliminarne effettuazione del sopralluogo; altrimenti il termine per la consegna è previsto in 10 giorni lavorativi dalla conferma da parte del gestore di attivazione del servizio.
2. Le attrezzature sono concesse in comodato dal Gestore e devono essere utilizzate come meglio definito in sede di regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti e secondo le specifiche istruzioni del Gestore e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Il nuovo utente è obbligato a dotarsi entro 30 giorni delle necessarie attrezzature con le modalità previste dal Gestore, che prevedono i termini di messa a disposizione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione se non necessita sopralluogo, entro 10 giorni lavorativi se previsto il sopralluogo.
4. In caso di ritiro da parte dell'utente che superi i 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione del servizio, l'utente sarà soggetto, oltre alle conseguenze tariffarie di cui all'art. 8, comma 4, alle sanzioni di cui all'art. 40, del Regolamento. In caso di mancato ritiro da parte di utenze non domestiche la tariffa sarà comunque calcolata sulla base di volumetrie assegnate secondo quanto indicato nella Tab. 1 dell'Allegato 5.
5. Al momento della cessazione del servizio presso una specifica utenza, le attrezzature, quando funzionanti e idonee all'uso, saranno associate d'ufficio al subentrante. È fatta salva la facoltà del Gestore di sostituire comunque l'attrezzatura e del subentrante di avanzare richiesta in tal senso.

Art. 33 Variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme di regolazione. Per la comunicazione delle richieste il Gestore mette a disposizione dell'utente sportelli online e fisici.
2. Il tempo di risposta è fissato in 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente. Il Gestore comunica: il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio, il codice identificativo dell'unità organizzativa del Gestore che ha preso in carico la richiesta, la data a partire dalla quale, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, decorre la variazione o cessazione del servizio.
3. Nel caso di soggetti iscritti all'anagrafe del Comune di appartenenza e ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione in quanto la variazione del numero di componenti è esclusivamente recepita attraverso i tracciati messi a disposizione del Gestore dall'anagrafe comunale o dall'anagrafe nazionale, quando operativa.
4. Quando la comunicazione di inizio occupazione o detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, qualora non ancora avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio in corrispondenza della data dell'ultimo pagamento effettuato, o in caso contrario, in corrispondenza del giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.
5. In difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, l'utenza non domestica è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della CCIAA o dell'Agenzia delle Entrate.
6. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto Intestatario del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto a meno che i familiari conviventi o gli eredi dello stesso provvedano alla presentazione della comunicazione di volturazione o cessazione entro il termine di cui al comma 1.
7. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione quando la relativa richiesta è presentata nei termini di cui al precedente comma 1 e dalla data di presentazione della richiesta quando invece è successiva a tale termine.
8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata nei termini di cui al comma 1 del presente articolo oppure dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, D. Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 34 Procedura per l'uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche

1. Le richieste di uscita dal regime di servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.L. n. 41/2021 dovranno essere presentate dalle utenze non domestiche entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'elenco europeo rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti l'anno precedente. Alla comunicazione è allegato l'accordo con il soggetto che effettua la attività di recupero dei rifiuti. La durata della facoltà di uscita dal servizio pubblico non potrà essere inferiore al tempo minimo stabilito dalla normativa.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico presentano al Comune e al Gestore del servizio nei termini di legge, la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente suddivisi per codice EER e per impianto di destinazione con indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di

recupero a cui tali rifiuti sono destinati. La riduzione è prevista esclusivamente sulla parte variabile e sarà concessa proporzionalmente alle quantità avviate a recupero e certificate dal soggetto terzo.

3. È obbligo dell'utente provvedere alla presentazione della documentazione nei tempi prescritti; il mancato rispetto di tale obbligo determina l'applicazione della sanzione di cui al regolamento del servizio di gestione rifiuti e la perdita del beneficio della riduzione.

4. I rifiuti avviati a recupero sono comunque computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviati a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata entro il 1° febbraio dell'anno successivo (salva la facoltà dell'Ente territorialmente competente di prevedere una maggior frequenza) esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere comunque almeno le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
- b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice EER;
- e) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. È obbligatorio effettuare le comunicazioni mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore secondo le specifiche procedurali sul sito.

7. Fermo restando che la parte fissa non è suscettibile di riduzione, la riduzione della corresponsione della quota variabile della tariffa, subordinatamente al positivo esito della verifica della documentazione presentata, sarà riconosciuta a consuntivo dal primo avviso utile a partire dall'anno successivo a quello di competenza.

8. A pena di decadenza dei benefici previsti, l'utente che intenda uscire dal servizio pubblico ha l'obbligo di restituzione delle attrezzature eventualmente fornite dal Gestore; la restituzione deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1 gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico, salvo diverso accordo col Gestore e fermo restando comunque, in tal caso, il divieto di utilizzo delle attrezzature non ancora riconsegnate.

Titolo VII. Procedimenti amministrativi, adempimenti, pagamenti e rimborsi

Art. 35 Riscossione ordinaria e recupero del credito

1. Il Gestore riscuote per ogni utenza la tariffa corrispettiva inviando documenti di riscossione comprensivi dell'IVA, del tributo provinciale e della quota perequativa spettante a sostegno delle Agevolazioni Bonus Sociale (D.P.C.M n. 24/2025).

2. Il Gestore procederà all'invio digitale della bolletta all'utente salvo che lo stesso non richieda l'invio cartaceo.

3. Il Gestore provvede alla riscossione della tariffa, nei modi e forme ritenute più opportune e valide consentite dalla normativa vigente.

4. L'ammontare complessivo dovuto per l'anno di competenza è contenuto nel documento di riscossione che il Gestore è tenuto ad inviare all'utenza almeno una volta l'anno, ferma la sua facoltà di prevedere una maggior frequenza di invio, comunque non superiore al bimestre. In caso di invio annuale il Gestore garantisce almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, la fatturazione può essere emessa in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, con successivo saldo a conguaglio degli importi ancora spettanti.
5. Il pagamento dei documenti di riscossione dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Gestore, fissato in almeno 20 (venti) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
6. Il primo termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione oppure al pagamento della prima rata. Non saranno imputati all'utente disguidi dovuti a eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione, salvo che il disguido non dipenda dall'utente medesimo.
7. Il Gestore garantisce la possibilità di rateizzazione degli importi dovuti, in conformità alle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione.
8. La tariffa relativa ai periodi di omessa o tardiva dichiarazione di attivazione del servizio sarà calcolata sulla base dei dati comunicati al momento dell'attivazione o di quelli accertati dal Gestore considerando gli svuotamenti minimi senza applicazione delle riduzioni di cui all'art. 29.
9. Il Gestore incassa le somme dovute della tariffa su propri conti individuando i canali di versamento previsti dalla normativa e i più idonei offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
10. In caso di mancato pagamento delle somme richieste in via bonaria con il documento di riscossione, il Gestore ha facoltà di inviare solleciti bonari o inviare appositi avvisi di messa in mora che riportano il prospetto del debito per il servizio erogato ed il termine entro cui provvedere al pagamento.
11. Il Gestore potrà, prima di avviare la fase giudiziale e procedere alle azioni esecutive, attivare azioni di recupero crediti nelle varie forme consentite dalla legge.
12. Il Gestore potrà delegare altri soggetti, nelle forme di legge, a svolgere le attività finalizzate al recupero dei crediti tariffari o alla riscossione della tariffa corrispettiva.

Art. 36 Deposito cauzionale

1. È facoltà del Gestore istituire l'obbligo del deposito cauzionale da parte degli utenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quali ad esempio la diligente gestione dei contenitori e degli strumenti di rilevamento presi in consegna per la raccolta dei rifiuti ed il regolare pagamento della tariffa connessa al servizio.
2. La cauzione è stabilita pari a 40 euro per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche fino a un massimo del 25% dell'importo annuale della tariffa base.
3. Per le utenze attive al momento dell'entrata in vigore del Regolamento si fa riferimento al successivo art. 43, c. 3.
4. Il deposito cauzionale produce interessi legali a favore dell'utente a decorrere dalla data del relativo pagamento, accrescendone l'importo.
5. In caso di utilizzo della cauzione questa dovrà essere reintegrata. La restituzione della cauzione e dei relativi interessi, ove spettante, avverrà solo a conclusione del rapporto.
6. La cauzione non è dovuta se l'utente attiva come modalità di pagamento l'addebito continuativo su c/c; nel caso in cui sia stata già versata la cauzione sarà restituita nelle emissioni successive.

Art. 37 Conguagli e rimborsi

1. Ogni variazione che incide sul corrispettivo tariffario dovuto dall'utenza viene conguagliata a consuntivo nel primo documento di riscossione utile secondo le modalità e precisazioni dei commi successivi.
2. Qualora risulti un credito a favore dell'utente, il Gestore innanzitutto procede, in tutti i casi in cui ciò non sia precluso dalla normativa vigente, a compensare l'importo anche con eventuali debiti dell'utente di natura diversa. Il Gestore darà in tal caso informativa della compensazione effettuata nella nota di credito emessa o in altra specifica comunicazione.
3. Il Gestore, effettuate le compensazioni di cui sopra, provvede ad accreditare l'importo eccedente, attraverso detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile. Qualora il medesimo utente sia intestatario di diverse utenze, la detrazione potrà essere effettuata, in subordine rispetto a quella cui si riferisce, anche sulle altre utenze dello stesso intestatario, separatamente tra utenze domestiche e non domestiche. Qualora residui un'eccedenza oppure se la data di emissione del primo documento di riscossione non consente il rispetto dello standard previsto dalle norme di regolazione associato al relativo indicatore, si procederà con rimessa diretta per mezzo dei canali resi disponibili dal Gestore, che dovranno includere almeno il bonifico bancario e la possibilità di incasso diretto con assegno di trattenuta. L'utente dovrà quindi indicare l'opzione scelta direttamente sulla richiesta scritta di rettifica; in assenza di tale indicazione, il Gestore procederà alle detrazioni nei successivi documenti di riscossione fino a concorrenza dell'importo.
4. In deroga a quanto indicato nei commi precedenti, resta salva la facoltà del Gestore di accreditare comunque l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a euro 50,00 (*cinquanta,00*).
5. In caso di richiesta scritta di rettifica da parte dell'utente, il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a 120 giorni lavorativi; il tempo di rettifica è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta inviata dall'utente relativa a un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il termine rimane sospeso nel tempo intercorrente tra la eventuale richiesta di documentazione necessaria a dimostrazione della fondatezza della richiesta, per l'istruttoria da parte del Gestore, e la presentazione della stessa da parte dell'utente.
6. In caso di utenti cessati, effettuate le compensazioni possibili, il Gestore procederà con rimessa diretta, come indicato nei commi precedenti.
7. Resta salva la possibilità del Gestore di rimborsare l'utente senza effettuare le compensazioni o le detrazioni di cui ai commi 2 e 3 qualora l'utente stesso ne faccia esplicita e motivata richiesta e il Gestore la trovi fondata.

Art. 38 Importi minimi

1. Ferma restando la disciplina dei conguagli di cui all'art. 37 e le cessazioni di utenze, il Gestore non esegue il rimborso all'utente quando un importo complessivo nell'anno comprensivo di IVA e addizionale inferiori a euro 12,00 (*dodici/00*). In tal caso il Gestore procede con detrazioni sui successivi documenti di riscossione, anche successivi al primo se non capiente, e indipendentemente dalla tempistica di emissione degli stessi rispetto agli standard previsti dalle norme di regolazione.
2. Il Gestore non procede alla richiesta di pagamento all'utente quando l'importo complessivo del documento di riscossione, comprensivo di Iva ed addizionale, è inferiore a euro 12,00 (*dodici/00*). L'importo a debito, ai fini del pagamento verrà riportato nel documento di riscossione successivo.

Art. 39 Controllo

1. Il Gestore svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e a verificare sia i dati e le informazioni dichiarati dall'utente, sia il rispetto da parte dello stesso di quanto previsto dal presente Regolamento e dunque può:

- a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio e occupazione o detenzione dell'immobile;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
 - c) richiedere agli amministratori condominiali informazioni specifiche rispetto ai proprietari e detentori degli immobili, finalizzate alla gestione della tariffa e delle attrezzature;
 - d) invitare i soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa con proprio personale autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, non necessario in caso di diversa regolamentazione né in caso di consenso preventivo all'accesso;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri enti nelle forme previste dalle norme o da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
2. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utenza, o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729, Codice civile.
3. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
- a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, incluse le planimetrie dei locali e delle aree occupate, e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, previ accordi e intese, e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici, o società erogatrici di servizi di pubblico interesse, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;
4. In caso di accertata omessa o infedele comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggior importo della tariffa, oppure in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore provvede ad emettere, nella prima emissione utile, il relativo documento di riscossione sulla base degli elementi acquisiti, di cui dà specifica comunicazione nello stesso documento di riscossione. Per le utenze non domestiche la tariffa sarà calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 5.
5. L'utente, qualora ritenga non corretti gli elementi assunti dal Gestore a fondamento della fatturazione suddetta, potrà inviare, entro il termine previsto per il relativo pagamento, documentazione giustificativa che, se ritenuta fondata, determina l'annullamento o la rettifica del documento di riscossione emessa.
6. In caso di omessa o infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applicano le penali previste nel regolamento. Ferme restando più gravi violazioni, il Gestore del servizio emette l'atto di contestazione e lo invia all'utente interessato.
7. Le informazioni ed i dati personali acquisiti dal Gestore, anche in seguito ai controlli effettuati nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento della tariffa, dietro formale e motivata richiesta, possono essere comunicati al Comune, in quanto titolare del potere impositivo in materia di tributi, ovvero di altro potere pubblico dal medesimo espressamente indicato.

Art. 40 Penali, interessi di mora e interessi legali

1. Il mancato rispetto degli obblighi o divieti da parte degli utenti, previsti dal Regolamento o dalle norme di legge o di regolazione, sono oggetto di penali comminate con atto di contestazione da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
2. Le entrate derivanti dalle penali sono riscosse dal Gestore e contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

3. Sulle tariffe non corrisposte e in caso di ritardato o omesso pagamento delle somme dovute ai sensi del presente regolamento sono applicati gli interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile;
4. Le penali comminate per le violazioni di cui al comma 1 sono dettagliate nell'Allegato 3, fatto salvo eventuali più gravi violazioni di tipo penale. In caso di omessa o infedele presentazione nei termini della richiesta di iscrizione, si applicano le penali previste nell'Allegato 3 del presente regolamento, e gli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di effettiva occupazione del locale.
5. Le penali non si applicano quando riferite alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale sulle modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia;
6. Gli interessi di mora non si applicano alle penali elencate nell'Allegato 3 che non siano collegate a ritardato o omesso pagamento delle somme dovute o alla omessa o infedele presentazione nei termini della richiesta di iscrizione.

Art. 41 Contenzioso

1. Le controversie proposte contro, il Gestore aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione del Regolamento sono attribuite alla competenza esclusiva del foro di Firenze.

Titolo VIII. Norme transitorie e finali

Art. 42 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il regolamento opera sempre in aderenza alla normativa di rango superiore tempo per tempo vigente. Pertanto, eventuali disposizioni ivi contenute, che dovessero trovarsi in contrasto con la normativa vigente, devono interpretarsi comunque nel rispetto di tale normativa, al limite anche disapplicando la disposizione in contrasto.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo tempo per tempo vigente delle norme stesse.
3. Per l'applicazione del regolamento si rimanda anche alla Carta della qualità e al sito e agli sportelli del Gestore dove gli utenti accedono ai modelli da utilizzare per le comunicazioni e alle istruzioni di dettaglio ad integrazione della comprensione del funzionamento del servizio.

Art. 43 Entrata in vigore

1. Il Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2023. A partire da questa data si assumono come validi gli elementi presenti nella banca dati acquisiti per la definizione della TARI dell'anno precedente. Per la quantificazione della tariffa il Comune mette a disposizione del Gestore l'anagrafe comunale e invia, secondo frequenze stabili dal Gestore e comunque almeno trimestrali, le variazioni anagrafiche della popolazione.
2. Nel primo anno di passaggio da TARI a tariffa corrispettiva il Gestore, in accordo con quanto previsto all'art. 7, comma 3, nelle more dell'approvazione delle tariffe da parte degli Enti competenti potrà emettere documenti di riscossione in acconto; ai soli fini del computo dell'importo da fatturare in acconto saranno utilizzate le tariffe dell'anno precedente, ferma restando la diversa natura del documento di riscossione stesso, che si qualificherà comunque quale documento di riscossione per tariffa corrispettiva, con le conseguenze del caso anche in ambito di imposte; l'importo fatturato sarà soggetto a conguaglio a seguito della approvazione delle tariffe corrispettive.
3. Per tutte le utenze attive a far data dall'entrata in vigore della tariffa corrispettiva, il Gestore potrà richiedere la corresponsione del deposito cauzione entro 3 anni dalla entrata in vigore della tariffa corrispettiva, calcolato e addebitato secondo quanto stabilito all'art. 36.
4. Per le utenze non domestiche dal momento in cui il Gestore avrà attivato appositi canali digitali, tutti gli adempimenti previsti ai Titoli V, VI e VII del Regolamento dovranno essere espletati esclusivamente

per mezzo dei canali digitali. Le utenze domestiche che non si avvarranno dei canali digitali potranno espletare le proprie comunicazioni attraverso gli altri canali messi a disposizione dal Gestore.

Art. 44 Elenco degli allegati

1. Costituiscono parte integrante del Regolamento i seguenti allegati:
 - a) Allegato 1 – Categorie di classificazione delle utenze domestiche e non domestiche;
 - b) Allegato 2 – Esenzioni forfettarie per le utenze non domestiche;
 - c) Allegato 3 – Elenco e importo delle sanzioni;
 - d) Allegato 4 – Tabella dei coefficienti;
 - e) Allegato 5 – Volume del contenitore virtuale RUI per le diverse categorie dell'utenza non domestica e volume annuo degli svuotamenti minimi
 - f) Allegato 6 – Riferimenti al sito del Gestore.

Titolo IX. Allegati

Allegato 1 – Categorie di classificazione utenze domestiche e non domestiche (Artt. 6-27)

Categoria	Categorie utenze domestiche (componenti il nucleo familiare)
	1 componente
	2 componenti
	3 componenti
	4 componenti
	5 componenti
	Oltre 5 componenti
Categoria	Categorie utenze non domestiche
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	<i>Agriturismi, residence con ristorante</i>
32	<i>Autodromo</i>
33	<i>Agriturismi senza ristorante</i>
34	<i>Bed & Breakfast, affittacamere, residence senza ristorante</i>
...	Spazio per eventuali sottocategorie

Allegato 2 – Esenzioni forfettarie per le utenze non domestiche (Art. 27)

Descrizione	riduzione
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30%
Tipografie artigiane	10%
Autocarrozzerie	35%
Decorazione, molatura vetro	10%
Falegnamerie	30%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	5%
Gommisti	40%
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionatori	20%
Calzaturifici	35%
Concerie, tintorie pelle	40%
Galvanotecnica e verniciature	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie	10%
Locali industria chimica per la produzione di prodotti	25%
Locali dell'industria tessile	10%
Cantine e frantoi	30%
Laboratori fotografici	10%
Florovivaismo	38%
Locali dove si producono scarti di origine animale	25%
Qualunque altra attività non compresa nell'elenco	30%

Allegato 3 – Elenco e importo delle penali (artt. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39)

Violazione	Regolamento	Penali (*)
Omessa presentazione nei termini della richiesta di attivazione	art. 31	30%
Infedele o incompleta richiesta di attivazione o di riscossione	art. 31	15%
Omesso Pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	20%
Ritardato pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	15%
Mancato ritiro dell'attrezzatura per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati, la sanzione si applica ad ogni periodo di 30 giorni compiuti di ritardo	art. 32	€ 300
Mancato ritiro dell'attrezzatura da parte delle utenze domestiche per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati.	art. 32	€100
Mancata risposta ai questionari del Gestore, richiesta accessi ai locali	art.39	€ 300
Mancata comunicazione, nei termini prescritti, del venir meno delle condizioni che danno titolo alle riduzioni	artt. 29 e 30	€ 300
Ogni altra violazione al presente Regolamento		€ 300

(*) Le penali indicate in termini di percentuale sono da intendersi riferite all'importo non pagato

In caso di pagamento del dovuto, entro il termine, specificato nel primo atto di contestazione, le penali per omessa presentazione nei termini della richiesta di attivazione, infedele o incompleta richiesta di attivazione, omesso o ritardato pagamento dei documenti di riscossione, sono ridotte del 50% dell'importo, fermo restando un importo minimo della penale di 50 euro.

In tutti i casi di cui al presente allegato, con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate in maniera forfettaria in euro 12,00 (*dodici/00*) oltre IVA se dovuta.

Allegato 4 – Tabelle dei coefficienti

Tabella 1 - Coefficienti α_i , α_s , β_i e β_s per il calcolo dei parametri tariffari dei profili massima differenziata e minimo rifiuto indifferenziato per le diverse categorie di utenza

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche, categorie: 5, 7, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34	Utenze non domestiche, categorie: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 30, 32
<i>Coefficiente</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>
α_i	0,35	0,35	0,40
α_s	0,80	0,80	0,85
β_i	0,25	0,25	0,15
β_s	0,80	0,80	0,60

Tabella 2 – Coefficienti di conversione dei volumi in peso per frazione

Materiale	Peso specifico (kg/l)
Rifiuto urbano residuo (Rui)	0,180
Rifiuto Umido/organico	0,290
Carta e Cartone	0,050
Rifiuto Multimateriale	0,016

Allegato 5 – Volume del contenitore virtuale RUI per le diverse categorie dell'utenza non domestica e volume annuo degli svuotamenti minimi

			Volume del contenitore virtuale assegnato								Volume totale minimo annuo							
		superficie utenza in m²	75	150	300	450	600	900	1.200	>1200	75	150	300	450	600	900	1.200	>1200
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		20	40	100	160	220	330	440	780	480	960	2.400	3.840	5.280	7920	10.560	18.720
2	Cinematografi e teatri		20	40	80	120	160	240	320	560	480	960	1.920	2.880	3.840	5760	7.680	13.440
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		20	40	80	130	180	270	360	640	480	960	1.920	3.120	4.320	6480	8.640	15.360
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		20	40	100	160	220	340	460	840	480	960	2.400	3.840	5.280	8160	11.040	20.160
5	Stabilimenti balneari		20	60	120	180	240	360	480	860	480	1.440	2.880	4.320	5.760	8640	11.520	20.640
6	Esposizioni, autosaloni		20	40	100	150	200	300	400	720	480	960	2.400	3.600	4.800	7200	9.600	17.280
7	Alberghi con ristorante		40	140	280	420	560	850	1.140	2.060	960	3.360	6.720	10.080	13.440	20400	27.360	49.440
8	Alberghi senza ristorante		20	100	200	310	420	640	860	1.520	480	2.400	4.800	7.440	10.080	15360	20.640	36.480
9	Case di cura e riposo		40	120	260	400	540	810	1.080	1.920	960	2.880	6.240	9.600	12.960	19440	25.920	46.080
10	Ospedale		40	160	320	480	640	960	1.280	2.280	960	3.840	7.680	11.520	15.360	23040	30.720	54.720
11	Uffici, agenzie		40	120	260	390	520	790	1.060	1.900	960	2.880	6.240	9.360	12.480	18960	25.440	45.600
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali		20	60	140	220	300	460	620	1.120	480	1.440	3.360	5.280	7.200	11040	14.880	26.880
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		20	100	200	310	420	640	860	1.540	480	2.400	4.800	7.440	10.080	15360	20.640	36.960
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		40	120	260	390	520	780	1.040	1.840	960	2.880	6.240	9.360	12.480	18720	24.960	44.160
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		20	60	140	220	300	450	600	1.060	480	1.440	3.360	5.280	7.200	10800	14.400	25.440
16	Banchi di mercato beni durevoli		40	140	280	420	560	850	1.140	2.040	960	3.360	6.720	10.080	13.440	20400	27.360	48.960
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista		20	80	180	280	380	580	780	1.380	480	1.920	4.320	6.720	9.120	13920	18.720	33.120
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		20	80	160	250	340	520	700	1.260	480	1.920	3.840	6.000	8.160	12480	16.800	30.240
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		40	100	220	330	440	670	900	1.620	960	2.400	5.280	7.920	10.560	16080	21.600	38.880
20	Attività industriali con capannoni di produzione		20	80	160	250	340	510	680	1.220	480	1.920	3.840	6.000	8.160	12240	16.320	29.280
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		20	80	160	240	320	490	660	1.180	480	1.920	3.840	5.760	7.680	11760	15.840	28.320
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie		140	400	820	1.240	1.660	2490	3.320	5.900	3.360	9.600	19.680	29.760	39.840	59760	79.680	141.600
23	Mense, birrerie, amburgherie		140	380	780	1.180	1.580	2380	3.180	5.640	3.360	9.120	18.720	28.320	37.920	57120	76.320	135.360
24	Bar, caffè, pasticceria		120	340	700	1.060	1.420	2140	2.860	5.100	2.880	8.160	16.800	25.440	34.080	51360	68.640	122.400
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		60	200	420	630	840	1270	1.700	3.040	1.440	4.800	10.080	15.120	20.160	30480	40.800	72.960
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		60	200	420	630	840	1270	1.700	3.040	1.440	4.800	10.080	15.120	20.160	30480	40.800	72.960
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		160	460	920	1.380	1.840	2770	3.700	6.580	3.840	11.040	22.080	33.120	44.160	66480	88.800	157.920
28	Ipermercati di generi misti		60	160	340	520	700	1050	1.400	2.520	1.440	3.840	8.160	12.480	16.800	25200	33.600	60.480
29	Banchi di mercato genere alimentari		200	600	1.220	1.840	2.460	3690	4.920	8.740	4.800	14.400	29.280	44.160	59.040	88560	118.080	209.760
30	Discoteche, night-club		60	160	340	520	700	1050	1.400	2.480	1.440	3.840	8.160	12.480	16.800	25200	33.600	59.520
31	Agriturismo, affittacamere, residence		20	80	160	250	340	510	680	1.220	480	1.920	3.840	6.000	8.160	12240	16.320	29.280
32	Autodromo		20	20	40	60	80	130	180	320	480	480	960	1.440	1920	3120	4320	7680
33	Agriturismi senza ristorante		20	20	60	100	140	220	300	540	480	480	1440	2.400	3360	5280	7200	12960
34	Bed & Breakfast, affittacamere, residence senza ristorante		20	20	60	100	140	220	300	540	480	480	1440	2.400	3360	5280	7200	12960

Allegato 6 – Elenco riferimenti al sito del Gestore

Il presente regolamento fa espresso rinvio al sito internet del gestore nei seguenti punti:

- art. 34, comma 6, per l'utilizzo dei canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore secondo le specifiche procedurali indicate sul sito;
- art. 42, comma 3, per l'applicazione del regolamento si rimanda anche alla Carta della qualità e al sito e agli sportelli del Gestore dove gli utenti accedono ai modelli da utilizzare per le comunicazioni e alle istruzioni di dettaglio ad integrazione della comprensione del funzionamento del servizio).

Sul sito Internet del Gestore sono inoltre disponibili tutte le informazioni utili ai fini dell'applicazione del presente regolamento, oltre che più in generale sulla Società e i servizi offerti.

Il sito Internet del Gestore è consultabile all'indirizzo: <https://www.aliaserviziambientali.it>.

Gli argomenti di interesse possono essere individuati seguendo le indicazioni presenti nel sito.

Le medesime informazioni di cui sopra, possono essere reperite anche attraverso gli uffici informativi del Gestore presenti sul territorio.

REGOLAMENTO <i>TARIC</i> <i>VIGENTE</i>	REGOLAMENTO <i>TARIC</i> <i>MODIFICATO</i>
<p align="center">TITOLO II. DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEL MODELLO TARIFFATI</p> <p align="center">Art. 12 – Parte fissa utenze domestiche</p> <p>[...]</p> <p>2. Il valore dei coefficienti <i>Ka</i> per ciascuna delle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione delle tariffe.</p> <p>[...]</p>	<p align="center">TITOLO II. DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEL MODELLO TARIFFATI</p> <p align="center">Art. 12 – Parte fissa utenze domestiche</p> <p>[...]</p> <p>2. Il valore dei coefficienti <i>Ka</i> per ciascuna delle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la deliberazione di approvazione delle tariffe.</p> <p>[...]</p>
<p align="center">Art. 13 – Parte variabile utenze domestiche</p> <p>1. Il valore della parte variabile delle utenze domestiche è calcolato come segue:</p> $TVd(n) = TVmin + To = Quv \bullet \text{litri minimi}(n) + Quv \bullet \text{litri aggiuntivi}$ <p>dove: <i>TVd(n)</i> è la parte variabile della tariffa per un'utenza domestica con <i>n</i> componenti del nucleo familiare; “<i>n</i>” è il numero di componenti del nucleo familiare; <i>To</i> è la parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti che eccedono i minimi; <i>Quv</i> è la quota unitaria (euro/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali; <i>litri minimi(n)</i> è il numero di litri minimi attribuiti a ciascuna categoria di utenza domestica; <i>litri aggiuntivi</i> sono i litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della categoria di utenza domestica con:</p> $Quv = Ctv / (\text{litri minimi totali domestici}),$ <p>dove <i>Ctv</i> è il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche.</p>	<p align="center">Art. 13 – Parte variabile utenze domestiche</p> <p>1. Il valore della parte variabile delle utenze domestiche è calcolato come segue:</p> $TVd(n) = TVmin + To = Quv \bullet \text{litri minimi}(n) + Quv \bullet \text{litri aggiuntivi}$ <p>dove: <i>TVd(n)</i> è la parte variabile della tariffa per un'utenza domestica con <i>n</i> componenti del nucleo familiare; “<i>n</i>” è il numero di componenti del nucleo familiare; <i>To</i> è la parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti che eccedono i minimi; <i>Quv</i> è la quota unitaria (euro/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali; <i>litri minimi(n)</i> è il numero di litri minimi attribuiti a ciascuna categoria di utenza domestica; <i>litri aggiuntivi</i> sono i litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della categoria di utenza domestica con:</p> $Quv = Ctv / (\text{litri minimi totali domestici}),$ <p>dove <i>Ctv</i> è il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche. (Per i comuni facenti parte l'ATS 1)</p>

Superata nel periodo di bollettazione la soglia di L_M litri, dove

$$L_M = \left(52 * 20 \frac{\text{Mesi periodo di bollettazione}}{12} \right)^1$$

il valore della parte variabile diventa

$$TVd(n) = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(n) + T_o = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(n) + [Q_{uv} \cdot (L_M - \text{litri minimi}(n)) + (Q_{uv} \cdot \text{litri aggiuntivi}^2)/6].$$

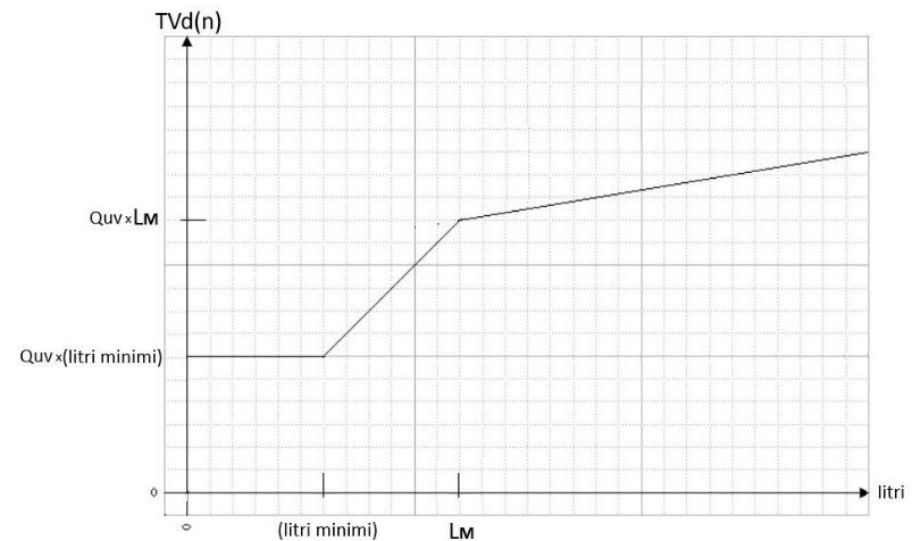


Fig. 1 Andamento della tariffa (parte variabile utenze domestiche) in funzione dei litri degli svuotamenti per n componenti il nucleo familiare.

(1) 52 individua il massimo numero di svuotamenti possibili di RUI nell'anno per una utenza Porta a Porta. 20 indica il volume in litri del singolo contenitore di RUI in dotazione alle utenze domestiche.

(2) per litri aggiuntivi si intendono in questo caso i litri eccedenti la soglia L_M

Art. 14 - Parte fissa utenze non domestiche

[...]

2. Il valore dei coefficienti K_c in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è indicato nella **delibera** di approvazione delle tariffe.

Art. 14 - Parte fissa utenze non domestiche

[...]

2. Il valore dei coefficienti K_c in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è indicato nella **deliberazione** di approvazione delle tariffe.

Art. 16 Profili tariffari

Art. 16 - Profili tariffari

<p>[...]</p> <p>4. L'importo totale destinato alle riduzioni (<i>RID</i>) a partire dalle relative componenti del PEF è definito nel modo seguente:</p> $RID = b(ARa) + b(1 + \omega) ARsc, a.$ <p>Dove, secondo quanto riportato nell'allegato A alla delibera 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di ARERA: <i>b</i> è il fattore di sharing dei proventi, <i>ARa</i> la somma dei proventi della vendita dei materiali ed energia derivanti da rifiuti, <i>ω</i> coefficiente determinato dall'ente territorialmente competente, <i>ARsc, a</i> somma dei ricavi dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>4. L'importo totale destinato alle riduzioni (<i>RID</i>) a partire dalle relative componenti del PEF è definito nel modo seguente:</p> $RID = b(ARa + ARsc, a)$ <p>Dove, secondo quanto riportato nell'allegato A alla delibera 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di ARERA delibera 397/2025/R/rif: <i>b</i> è il fattore di sharing dei proventi, <i>ARa</i> la somma dei proventi della vendita dei materiali ed energia derivanti da rifiuti, <i>ARsc, a</i> somma dei ricavi dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata</p> <p>[...]</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 - Utenze aggregate</p> <p>1. Per utenze aggregate si intendono gruppi di utenze (compresi i condomini) che, in coerenza con le previsioni del Regolamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sono dotate di uno o più contenitori ad uso comune, utilizzabili da tutti gli utenti facenti parte del gruppo di utenze. In tali casi il conteggio della tariffa corrispettiva è determinato come segue:</p> <p>[...]</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 - Utenze aggregate</p> <p>1. Per utenze aggregate si intendono gruppi di utenze (compresi i condomini) che, in coerenza con le previsioni del Regolamento di gestione integrata dei rifiuti urbani, sono dotate di uno o più contenitori ad uso comune, utilizzabili da tutti gli utenti facenti parte del gruppo di utenze. In tali casi il conteggio della tariffa corrispettiva è determinato come segue:</p> <p>[...]</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE Art. 26 – Utenze domestiche</p> <p>4. Dal numero dei componenti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune sono esclusi, a condizione che tale casistica sia adeguatamente documentata:</p> <p>a) i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;</p> <p>b) gli anziani collocati in casa di riposo; Nel caso in cui l'unico occupante si trasferisca in casa di riposo senza variazione di residenza l'esclusione è</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE Art. 26 – Utenze domestiche</p> <p>4. Dal numero dei componenti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune sono esclusi, a condizione che tale casistica sia adeguatamente documentata:</p> <p>a) i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno; i soggetti che svolgono attività di studio o lavoro fuori ambito per un periodo superiore a sei mesi in un anno. In questo ultimo caso la dimostrazione della temporanea dimora deve essere prodotta al comune</p>

<p>riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il trasferimento presso la struttura a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 33, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda. In caso di utenza con un solo occupante la tariffa è calcolata per la sola parte fissa.</p> <p>[...]</p>	<p>mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione come da D.P.R. n. 445/2000.</p> <p>b) gli anziani collocati in casa di riposo; unico occupante trasferito in casa di riposo senza variazione di residenza l'esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il trasferimento presso la struttura a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 33, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda. In questo caso la tariffa è calcolata per la sola parte fissa.</p> <p>[...]</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 – Utenze giornaliere</p> <p>[...]</p> <p>2. Contestualmente alla presentazione dell'istanza al comune, l'utente dovrà presentare al Gestore la relativa comunicazione di durata mediante e con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Gestore. Tale documentazione non assolve agli altri obblighi di comunicazione gravanti sulla generalità degli utenti.</p> <p>[...]</p> <p>6. Su richiesta del Gestore l'organizzatore sarà tenuto al pagamento anticipato in acconto, salvo conguaglio a fine evento, sulla base del preventivato. Il pagamento di detto acconto, qualora richiesto, costituisce condizione propedeutica o comunque necessaria per l'efficacia dell'atto autorizzativo all'organizzazione e all'esecuzione dell'evento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 – Utenze giornaliere</p> <p>[...]</p> <p>2. Al momento del rilascio dell'autorizzazione che deve necessariamente richiedere al Comune, sarà l'Ente stesso a trasmettere l'istanza al Gestore rendendogli disponibili i dati di durata.</p> <p>[...]</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V. RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 29 - Riduzione tariffarie</p> <p>[...]</p> <p>7. Ai fini del calcolo della riduzione per comportamenti virtuosi dell'utente, come identificati al punto precedente, si considerano altresì:</p> <p>a) In caso di autocompostaggio per le utenze domestiche:</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V. RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 29 - Riduzione tariffarie</p> <p>[...]</p> <p>7. Ai fini del calcolo della riduzione per comportamenti virtuosi dell'utente, come identificati al punto precedente, si considerano altresì:</p> <p>a) In caso di autocompostaggio per le utenze domestiche:</p>

i.ai fini della riduzione Rid, alla quantità di raccolta differenziata prodotta dall'utente, è aggiunta una quantità stimata di 70 kg annui procapite per componente fino a un massimo di sei (6) ~~ovvero~~ 420 kg per utenza;

8. Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, da cui derivi un'anomala produzione di rifiuto, raccolta separatamente dal gestore, questa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente. In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata dell'idonea documentazione a comprova. Le utenze non domestiche che svolgono servizi alla persona o sanitari che ospitano persone in condizioni di disagio sanitario (RSA, ospedali, case di cura) e gli asili nido, possono fare richiesta al gestore affinché ai fini del calcolo della tariffa non venga conteggiata la quota di rifiuti indifferenziati relativa ai rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP) purché raccolta separatamente. La richiesta deve essere motivata dalla sussistenza della situazione di disagio per i propri ospiti e deve essere corredata dell'idonea documentazione a comprova.

9. Il Gestore può riconoscere una riduzione ~~nella misura massima fino al~~ 5% del totale dovuto nel caso l'utente attivi come modalità di pagamento l'addebito continuativo sul conto corrente.

[...]

15. Le utenze non domestiche con locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, sono soggette a riduzione della parte fissa della tariffa per una percentuale commisurata al periodo di chiusura.

16. Alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani che ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020 hanno comunicato al Gestore del servizio entro il 31 maggio dell'anno precedente la volontà di conferire al di fuori dal servizio pubblico una o più categorie merceologiche, dimostrando poi di averle avviate a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che l'ha effettuato, si applica il seguente criterio di riduzione:

$$1. \quad Rid_{ND,116} = \frac{R_{URB_EXT}}{R_{URB_EXT} + R_{URB_GEST}} \cdot 0,70$$

dove $Rid_{ND,116}$ è la riduzione calcolata sulla parte variabile, R_{URB_EXT} è la quantità di rifiuto urbano conferita fuori dal servizio pubblico, R_{URB_GEST} è la quantità del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico.

i.ai fini della riduzione Rid, alla quantità di raccolta differenziata prodotta dall'utente, è aggiunta una quantità stimata di 70 kg annui procapite per componente fino a un massimo di sei (6) **ovvero** 420 kg per utenza;

8. Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, da cui derivi un'anomala produzione di rifiuto, raccolta separatamente dal gestore, questa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente. **Nel caso in cui non venga effettuata la raccolta separata della relativa sovrapproduzione di rifiuto urbano indifferenziato il conteggio si limiterà ai soli litri minimi.** In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. **Qualora il disagio sanitario sia tale da rendere impraticabile la corretta comprensione dei meccanismi alla base della differenziazione dei rifiuti non verranno conteggiati gli svuotamenti della parte indifferenziata (RUI) in eccesso rispetto ai litri minimi.** Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata dell'idonea documentazione a comprova. Le utenze non domestiche che svolgono servizi alla persona o sanitari che ospitano persone in condizioni di disagio sanitario (RSA, ospedali, case di cura) e gli asili nido, possono fare richiesta al gestore affinché ai fini del calcolo della tariffa non venga conteggiata la quota di rifiuti indifferenziati relativa ai rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP) purché raccolta separatamente. La richiesta deve essere motivata dalla sussistenza della situazione di disagio per i propri ospiti e deve essere corredata dell'idonea documentazione a comprova.

9. Il Gestore può riconoscere una riduzione **del** 5% del totale dovuto nel caso l'utente attivi come modalità di pagamento l'addebito continuativo sul conto corrente.

[...]

15. Le utenze non domestiche con locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, sono soggette a riduzione della parte fissa della tariffa per una percentuale commisurata al periodo di chiusura. **La parte variabile sarà calcolata in funzione degli svuotamenti effettuati durante i periodi di apertura della attività risultando nulla se la chiusura ricomprende interamente un intervallo di calcolo per la fatturazione (bimestre, trimestre, quadrimestre ecc.).**

16. Alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani che ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020 hanno comunicato al Gestore del servizio entro il 31 maggio dell'anno precedente la volontà di conferire al di fuori dal servizio

	<p>pubblico una o più categorie merceologiche, dimostrando poi di averle avviate a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che l'ha effettuato, si applica il seguente criterio di riduzione:</p> $Rid_{ND,116} = \frac{R_{URB_EXT}}{R_{URB_EXT} + R_{URB_GEST}} .$ <p>dove $Rid_{ND,116}$ è la riduzione calcolata sulla parte variabile, R_{URB_EXT} è la quantità di rifiuto urbano conferita fuori dal servizio pubblico, R_{URB_GEST} è la quantità del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico.</p>
<p>Art. 30 Agevolazione tariffaria</p> <p>1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.</p> <p>2. Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.</p> <p>3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.</p> <p>4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.</p> <p>5. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.</p>	<p>Art. 30 Agevolazione tariffaria</p> <p>1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.</p> <p>2. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente saranno interamente a carico del bilancio comunale.</p>
<p>TITOLO VII. Procedimenti amministrativi, adempimenti, pagamenti e rimborsi</p> <p>Art. 35 Riscossione ordinaria e recupero del credito</p>	<p>TITOLO VII. Procedimenti amministrativi, adempimenti, pagamenti e rimborsi</p> <p>Art. 35 Riscossione ordinaria e recupero del credito</p>

<p>1. Il Gestore riscuote per ogni utenza la tariffa corrispettiva inviando documenti di riscossione comprensivi dell’IVA e del tributo provinciale.</p>	<p>1. Il Gestore riscuote per ogni utenza la tariffa corrispettiva inviando documenti di riscossione comprensivi dell’IVA , del tributo provinciale e della quota perequativa spettante a sostegno delle Agevolazioni Bonus Sociale (D.P.C.M. n. 24/2025).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 Penali</p> <p>[...]</p> <p>3.Sulle tariffe non corrisposte sono applicati gli interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali;</p> <p>4.Le penali comminate per le violazioni di cui al comma 1 sono dettagliate nell’Allegato 3, fatto salvo eventuali più gravi violazioni di tipo penale.</p> <p>5.Le penali non si applicano quando riferite alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall’ufficio anagrafe comunale sulle modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente per le quali non sussiste l’obbligo di denuncia;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 Penali , interessi di mora e interessi legali</p> <p>[...]</p> <p>3.Sulle tariffe non corrisposte e in caso di ritardato o omesso pagamento delle somme dovute ai sensi del presente regolamento sono applicati gli interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile.</p> <p>4.Le penali comminate per le violazioni di cui al comma 1 sono dettagliate nell’Allegato 3, fatto salvo eventuali più gravi violazioni di tipo penale. In caso di omessa o infedele presentazione nei termini della richiesta di iscrizione, si applicano le penali previste nell’Allegato 3 del presente regolamento, e gli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di effettiva occupazione del locale.</p> <p>5.Le penali non si applicano quando riferite alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall’ufficio anagrafe comunale sulle modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente per le quali non sussiste l’obbligo di denuncia.</p> <p>6. Gli interessi di mora non si applicano alle penali elencato nell’Allegato 3 che non siano collegate a ritardato o omesso pagamento delle somme dovute o alla omessa o infedele presentazione nei termini della richiesta d’iscrizione.</p>

TITOLO IX. ALLEGATI

Allegato 1 – Categorie di classificazione utenze domestiche e non domestiche (Artt. 6-27)

Categori a	Categorie utenze domestiche (componenti il nucleo familiare)
	1 componente
	2 componenti
	3 componenti
	4 componenti
	5 componenti
	Oltre 5 componenti
Categori a	Categoria utenze non domestiche
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

Titolo IX. Allegati

Allegato 1 – Categorie di classificazione utenze domestiche e non domestiche (Artt. 6-27)

Categori a	Categorie utenze domestiche (componenti il nucleo familiare)
	1 componente
	2 componenti
	3 componenti
	4 componenti
	5 componenti
	Oltre 5 componenti
Categori a	Categoria utenze non domestiche
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

31	Agriturismi, <i>affittacamere</i> , residence con ristorante
32	Autodromo
33	Agriturismi senza ristorante
34	Bed & Breakfast, affittacamere, residence senza ristorante
...	Spazio per eventuali sottocategorie

31	Agriturismi, residence con ristorante
32	Autodromo
33	Agriturismi senza ristorante
34	Bed & Breakfast, affittacamere, residence senza ristorante
...	Spazio per eventuali sottocategorie

Interessi

***Allegato 2 – Esenzioni forfettarie per le utenze non domestiche
(Art. 27)***

Descrizione	riduzione
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30%
Tipografie artigiane	10%
Autocarrozzerie	35%
Decorazione, molatura vetro	10%
Falegnamerie	30%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	5%
Gommisti	40%
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionatori	20%
Calzaturifici	35%
Concerie, tintorie pelle	40%
Galvanotecnica e verniciature	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie	10%
Locali industria chimica per la produzione di prodotti	25%
Locali dell'industria tessile	10%
Cantine e frantoi	30%
Laboratori fotografici	10%
Florovivaismo	38%
Locali dove si producono scarti di origine animale	25%
Tribune e impianti sportivi	30%
Qualunque altra attività non compresa nell'elenco	30%

***Allegato 2 – Esenzioni forfettarie per le utenze non domestiche
(Art. 27)***

Descrizione	riduzione
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30%
Tipografie artigiane	10%
Autocarrozzerie	35%
Decorazione, molatura vetro	10%
Falegnamerie	30%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	5%
Gommisti	40%
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionatori	20%
Calzaturifici	35%
Concerie, tintorie pelle	40%
Galvanotecnica e verniciature	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie	10%
Locali industria chimica per la produzione di prodotti	25%
Locali dell'industria tessile	10%
Cantine e frantoi	30%
Laboratori fotografici	10%
Florovivaismo	38%
Locali dove si producono scarti di origine animale	25%
Qualunque altra attività non compresa nell'elenco	30%

Allegato 3 – Elenco e importo delle penali (Artt. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39)

Violazione	Regolamento	Penali (*)
Omessa presentazione nei termini della richiesta di attivazione	art. 31	30%
Infedele o incompleta richiesta di attivazione o di riscossione	art. 31	15%
Omesso Pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	20%
Ritardato pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	15%
Mancata comunicazione di cessazione occupazione o detenzione di locali e aree entro i termini, anche in caso di utenze giornaliere	art. 33	€ 300
Mancato ritiro dell'attrezzatura per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati, la sanzione si applica ad ogni periodo di 30 giorni compiuti di ritardo	art. 32	€ 300

Allegato 3 – Elenco e importo delle penali (Artt. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39)

Violazione	Regolamento	Penali (*)
Omessa presentazione nei termini della richiesta di attivazione	art. 31	30%
Infedele o incompleta richiesta di attivazione o di riscossione	art. 31	15%
Omesso Pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	20%
Ritardato pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	15%
Mancato ritiro dell'attrezzatura per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati, la sanzione si applica ad ogni periodo di 30 giorni compiuti di ritardo	art. 32	€ 300
Mancato ritiro dell'attrezzatura da parte delle utenze domestiche per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati.	art. 32	€100

Mancato ritiro dell'attrezzatura da parte delle utenze domestiche per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati.	art. 32	€100
Mancata risposta ai questionari del Gestore, richiesta accessi ai locali	art.39	€ 300
Mancata comunicazione, nei termini prescritti, del venir meno delle condizioni che danno titolo alle riduzioni	artt. 29 e 30	€ 300
Ogni altra violazione al presente Regolamento		€ 300

(*) Le penali indicate in termini di percentuale sono da intendersi riferite all'importo non pagato

[...]

Allegato 4 – Tabelle dei coefficienti

Tabella 1 - Coefficienti α_i , α_s , β_i e β_s per il calcolo dei parametri tariffari dei profili massima differenziata e minimo rifiuto indifferenziato per le diverse categorie di utenza

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche, categorie: 5, 7, 9, 10,16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34	Utenze non domestiche, categorie: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 30, 32
<i>Coefficiente</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>
α_i	0,35	0,35	0,40
α_s	0,75	0,75	0,80
β_i	0,50	0,50	0,30
β_s	0,80	0,80	0,60

Mancata risposta ai questionari del Gestore, richiesta accessi ai locali	art.39	€ 300
Mancata comunicazione, nei termini prescritti, del venir meno delle condizioni che danno titolo alle riduzioni	artt. 29 e 30	€ 300
Ogni altra violazione al presente Regolamento		€ 300

(*) Le penali indicate in termini di percentuale sono da intendersi riferite all'importo non pagato

[...]

Allegato 4 – Tabelle dei coefficienti

Tabella 1 - Coefficienti α_i , α_s , β_i e β_s per il calcolo dei parametri tariffari dei profili massima differenziata e minimo rifiuto indifferenziato per le diverse categorie di utenza

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche, categorie: 5, 7, 9, 10,16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34	Utenze non domestiche, categorie: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 30, 32
<i>Coefficiente</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>
α_i	0,35	0,35	0,40
α_s	0,80	0,80	0,85
β_i	0,25	0,25	0,15
β_s	0,80	0,80	0,60

COMUNE DI CASTELFIORENTINO
Città metropolitana di Firenze

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 54/2025
Data 16/12/2025

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica REGOLAMENTO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di dicembre, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente la modifica del regolamento inerente la disciplina della Tariffa sui Rifiuti corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come approvato da ato toscana centro con deliberazione n. 20 del 31/10/2025;

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;
- dal d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116

Preso atto che l'amministrazione comunale ha trasformato la tari da tributo a tariffa corrispettiva ai sensi del citato art. 1 comma 668 della legge 27/12/2013 n. 147 approvando il relativo regolamento attuativo con atto consiliare n.53 del 30/11/2022 sul quale è stato espresso parere favorevole con verbale n. 74 del 24/11/2022 dal precedente Collegio dei Revisori;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica del **REGOLAMENTO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA;**

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Verificato che il suddetto regolamento:

- è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate e con i documenti di programmazione e bilancio in corso di adozione;
- è stato modificato agli artt. 12,13,14,17,26,28,29,30,35,40 con modifiche di natura prettamente tecnica,
- è stato modificato anche l'allegato 1 "Categorie di classificazione utenze domestiche", l'allegato 2 "Esenzioni forfettarie per le utenze non domestiche", l'allegato 3 "Elenco e importo delle penali" e l'allegato 4 "Tabella dei coefficienti".

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del Settore 1 in data 15/12/2025 ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio, che l'adozione del regolamento in oggetto non prevede proventi ed oneri dell'ente in quanto la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 c. 668 della legge 27/12/2013 n. 147 ultimo periodo;

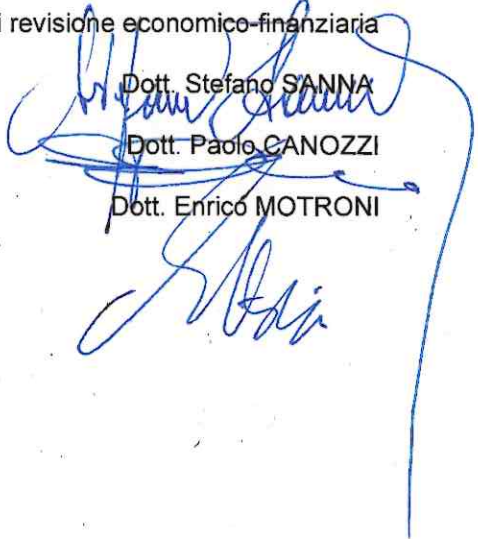
Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria


Dott. Stefano SANNA

Dott. Paolo CANOZZI

Dott. Enrico MOTRONI



Comune di Castelfiorentino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2025 / 2470
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI ATO TOSCANA CENTRO N. 20 DEL 31/10/2025

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MATTII SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castelfiorentino

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2025 / 2470
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI ATO TOSCANA CENTRO N. 20 DEL 31/10/2025

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 15/12/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
MATTII SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castelfiorentino

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 83 del 30/12/2025

UFFICIO TRIBUTI

**Oggetto: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI ATO TOSCANA CENTRO N. 20 DEL 31/10/2025.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/01/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
CAPACCIOLI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castelfiorentino

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 83 del 30/12/2025

Oggetto: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ATO TOSCANA CENTRO N. 20 DEL 31/10/2025.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/01/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 28/01/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)